

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE** 8
- Regolamento (CE) n. 22/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18
- Regolamento (CE) n. 23/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 20
- Regolamento (CE) n. 24/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 22
- Regolamento (CE) n. 25/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità	42
★ Regolamento (CE) n. 29/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2005 sulla conciliazione della vita lavorativa e familiare di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio	57
Regolamento (CE) n. 30/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	61
Regolamento (CE) n. 31/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	64
Regolamento (CE) n. 32/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	65
Regolamento (CE) n. 33/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	69
Regolamento (CE) n. 34/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	72
Regolamento (CE) n. 35/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003	73

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/14/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune	74
---	----

2004/15/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione	76
---	----

2004/16/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa al declassamento dell'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e del corrispondente allegato 14b del manuale comune nonché alla declassificazione degli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e dei corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune ...	78
---	----

2004/17/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme** 79

Commissione

2004/18/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5010] 81

2004/19/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/812/CE che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5046] 84

2004/20/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio** 85

2004/21/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, che fissa la ripartizione indicativa tra la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2004-2006** 87

2004/22/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica la decisione 94/83/CE concernente l'assistenza finanziaria della Comunità per il miglioramento del regime di controllo veterinario alle frontiere esterne della Comunità in Germania** [notificata con il numero C(2003) 5201] 89

2004/23/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia** 90

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 20/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2003**

che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La politica dei consumatori apporta un contributo cruciale a due degli obiettivi strategici della Commissione quali definiti nella comunicazione della Commissione sugli obiettivi strategici 2000-2005 «Un progetto per la nuova Europa» ⁽³⁾, vale a dire la promozione di un'agenda economica e sociale innovativa al fine di modernizzare l'economia europea ed assicurare una migliore qualità di vita ai cittadini europei.

(2) La strategia della politica dei consumatori 2002-2006 fissa tre obiettivi di base. Gli obiettivi sono da attuarsi tramite azioni incluse in un programma modulato che la Commissione rivedrà periodicamente.

(3) Gli obiettivi e le azioni della strategia della politica dei consumatori dovrebbero indirizzare lo stanziamento dei fondi per le azioni attuate nell'ambito del presente quadro. Inoltre, le attività volte ad integrare gli interessi dei consumatori in altri ambiti di attività, ai sensi dell'articolo 153 del trattato dovrebbero ottenere elevata priorità unitamente ai tre obiettivi chiave della strategia della politica dei consumatori.

(4) In linea con la strategia della politica dei consumatori, la politica dei consumatori elaborata nell'ambito del presente quadro dovrebbe comprendere la sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari, nonché gli interessi economici dei consumatori dell'UE. Il presente quadro non copre le azioni in materia di sicurezza alimentare.

(5) Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi generali dell'Unione europea comprendono il raggiungimento di uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Coerentemente con la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, con il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e con il processo di Cardiff, dovrebbero essere poste in essere azioni volte a conseguire tale sviluppo sostenibile.

(6) Il presente quadro dovrebbe prevedere azioni della Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, per il sostegno e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni e degli enti che difendono gli interessi dei consumatori a livello comunitario, nazionale o regionale.

(7) Oltre alle azioni previste nel presente quadro, la Commissione dovrebbe assicurare altresì che le organizzazioni dei consumatori ed altre organizzazioni non governative del settore possano contribuire all'attuazione della strategia della politica dei consumatori attraverso il loro coinvolgimento ai lavori del gruppo consultivo europeo dei consumatori istituito dalla decisione 2003/709/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

(8) Il presente quadro dovrebbe contemplare azioni intraprese congiuntamente dalla Commissione e da uno o più Stati membri per l'attuazione degli obiettivi della politica dei consumatori.

⁽¹⁾ GU C 234 del 30.9.2003, pag. 86.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2003.

⁽³⁾ GU C 81 del 21.3.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 10.10.2003, pag. 35.

- (9) Appartiene all'interesse europeo generale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo denominato «regolamento finanziario») che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme per prodotti e servizi siano rappresentati a livello comunitario.
- (10) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.
- (11) Al fine di migliorare l'efficacia e l'incidenza delle attività delle organizzazioni europee di consumatori e delle organizzazioni di consumatori che rappresentano l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme comunitarie per i prodotti e i servizi a livello comunitario, i contributi finanziari per le organizzazioni possono essere soggette a accordi quadro di partenariato per la durata del quadro stesso.
- (12) Al fine di migliorare l'efficienza amministrativa, nonché l'efficacia e l'incidenza di progetti specifici, i bandi di gara per progetti specifici dovrebbero essere pubblicati con cadenza almeno biennale, e dovrebbe essere garantito un sostegno per un massimo del 75 % del costo delle spese ammissibili per l'attuazione dei progetti.
- (13) L'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo denominato «accordo SEE») dispone che i paesi dell'associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (in prosieguo denominati «paesi EFTA/SEE») potenzino ed estendano la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di tutela dei consumatori.
- (14) Il presente quadro generale dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi associati, in ossequio alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazioni ai programmi comunitari.
- (15) Al fine di accrescere il valore e l'incidenza del presente quadro, è necessario effettuare un controllo costante e una valutazione regolare delle azioni intraprese, per apportare, se del caso, le necessarie modifiche.

- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

DECIDONO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un quadro generale per le azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori in prosieguo denominato «il quadro», per il periodo fissato dall'articolo 5, paragrafo 1.
2. Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro integrano quelle intraprese da e negli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi allo scopo di tutelare i loro interessi.

Articolo 2

Settori di azione

Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro riguardano i seguenti settori specifici:

- a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori in relazione ai servizi e ai prodotti non alimentari;
- b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori;
- c) promozione dell'informazione e dell'educazione dei consumatori;
- d) promozione della capacità delle organizzazioni di consumatori di offrire un contributo a livello europeo.

Articolo 3

Obiettivi delle azioni

Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali che seguono:

- a) un elevato livello comune di tutela dei consumatori, in particolare attraverso la definizione di norme e pratiche comuni per la tutela dei consumatori, nonché l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie;
- b) un'applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori, in particolare attraverso la sorveglianza del mercato, la cooperazione a livello amministrativo ed esecutivo, l'accesso dei consumatori alle informazioni sui servizi e sui prodotti non alimentari e l'accesso dei consumatori ai meccanismi per la risoluzione di reclami e controversie; e

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nello sviluppo di una politica dei consumatori e di altre politiche comunitarie che hanno conseguenze per gli interessi dei consumatori.

Articolo 4

Tipi di azioni

1. Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro sono elencate in allegato e suddivise per obiettivi.
2. Le azioni 1-8, 11-15 e 19 sono attuate direttamente dalla Commissione.
3. Le azioni 9 e 10 sono finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri oppure dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi che partecipano in applicazione dell'articolo 9.
4. Le azioni 16, 17 e 18 beneficiano del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 5

Finanziamento

1. Il quadro finanziario per l'esecuzione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007 è pari a 72 milioni di EUR, di cui 54 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.
2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato l'importo proposto se quest'ultimo è coerente con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo a decorrere dal 2007.
3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 6

Contributo finanziario

1. Il contributo della Comunità alle azioni congiunte 9 e 10 sarà pari, in linea di principio, al 50 % e non supererà in alcun caso il 70 % del costo totale dell'azione. La Commissione definisce chiaramente quali azioni congiunte potranno essere ammissibili per un contributo finanziario superiore al 50 %.
2. I contributi finanziari per l'azione 16 non superano il 50 % della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.
3. I contributi finanziari per l'azione 17 non superano il 95 % della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.
4. Il rinnovo dei contributi finanziari per le azioni 16 e 17 alle organizzazioni ammissibili che nell'anno precedente hanno dimostrato in modo attivo ed efficace di rappresentare gli interessi dei consumatori non è soggetto alla norma della diminuzione graduale.

5. I contributi finanziari per l'azione 18 saranno pari, in linea di principio, al 50 % e non supereranno in alcun caso il 70 % delle spese ammissibili per l'attuazione del progetto. La Commissione definisce chiaramente quali progetti specifici potranno beneficiare di un contributo finanziario superiore al 50 %.

Articolo 7

Beneficiari

1. I contributi finanziari per le azioni congiunte 9 e 10 possono essere assegnati a un ente pubblico o a un ente senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata, su accordo della Commissione.
2. I contributi finanziari per l'azione 16 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:
 - a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nel territorio comunitario;
 - b) sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale; e
 - c) hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.
3. I contributi finanziari per l'azione 17 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:
 - a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario; e
 - b) sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:
 - da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o
 - in assenza di tali organizzazioni da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale.

4. I contributi finanziari per l'azione 18 possono essere assegnati a qualsiasi persona giuridica o associazione di persone giuridiche, inclusi appropriati organismi pubblici indipendenti e organizzazioni regionali dei consumatori, che agisce in modo indipendente dal settore della produzione e del commercio e che è effettivamente responsabile per l'attuazione dei progetti.

Articolo 8

Esclusioni

I candidati o gli offerenti e gli appaltatori che compiono false dichiarazioni o che mancano in modo grave di rispettare gli obblighi contrattuali sono esclusi dall'assegnazione di ulteriori contratti come stabilito dall'articolo 96 del regolamento finanziario.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

Il quadro è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi EFTA/SEE alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- b) dei paesi associati alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

1. La Commissione assicura la coerenza delle azioni attuate nell'ambito del presente quadro con la strategia della politica dei consumatori.
2. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del presente quadro e le altre iniziative e i programmi comunitari.

Articolo 11

Programma di lavoro

La Commissione adotta un programma annuale di lavoro che comprende:

- a) le priorità dell'azione per ciascun obiettivo;
- b) la ripartizione del bilancio annuale tra i tipi di azioni di cui all'articolo 4;
- c) il calendario previsto dei bandi di gara, delle azioni congiunte e degli inviti a presentare proposte;
- d) nel caso di inviti a presentare proposte, i criteri di selezione e assegnazione per le azioni 16, 17 e 18, i criteri per la concessione di contributi finanziari superiori al 50 % per

l'azione 18 e la somma indicativa disponibile per ciascuno di tali inviti a presentare proposte, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario e tenendo conto, nella misura del possibile, della necessità di prevedere requisiti amministrativi semplici, in particolare nel caso di contributi finanziari di piccolo importo per progetti specifici.

Articolo 12

Pubblicazione e procedure

1. La Commissione pubblica quanto segue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet della Commissione:

- a) un invito a presentare proposte per le azioni 16 e 17; e
- b) un invito a presentare proposte per l'azione 18, con una descrizione delle priorità per l'azione da intraprendere, a scadenza almeno biennale.

2. La Commissione informa i richiedenti, durante le fasi iniziali del processo di valutazione delle richieste di contributi finanziari, se essi non possono beneficiare di tali contributi o se la richiesta presentata non fornisce le informazioni necessarie a verificare la conformità della richiesta con i criteri di selezione.

3. Entro tre mesi dal termine per la presentazione di richieste, la Commissione decide in merito all'assegnazione di contributi finanziari per le azioni 16, 17 e 18.

4. Ogni anno sul sito Internet della Commissione è pubblicato un elenco dei beneficiari dei contributi finanziari ed un elenco delle azioni finanziate nell'ambito del quadro, con un'indicazione delle somme.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione assicura il monitoraggio efficace e regolare delle attività intraprese nell'ambito del presente quadro e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia circa l'attuazione del presente quadro entro il 31 dicembre 2005. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo se la procedura decisionale concernente le richieste per le azioni 16, 17 e 18 supera il periodo di tre mesi di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione circa le azioni svolte nell'ambito del presente quadro prima di presentare una proposta per un suo possibile rinnovo e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

*Articolo 14***Attuazione delle misure**

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione della presente decisione in conformità del regolamento finanziario.
2. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

*Articolo 15***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

ELENCO PER OBIETTIVI DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Obiettivo a): Elevato livello comune di tutela dei consumatori

- Azione 1:** Consulenza scientifica analisi del rischio comprese valutazioni comparative e valutazioni delle opzioni di riduzione del rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori in materia di prodotti non alimentari e servizi.
- Azione 2:** Preparazione di iniziative legislative e altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di autoregolamentazione, comprese, tra le altre:
- 2.1. Analisi comparative dei mercati e dei sistemi normativi.
 - 2.2. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei servizi.
 - 2.3. Consulenza tecnica per lo sviluppo di mandati di standardizzazione per i prodotti e i servizi.
 - 2.4. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori.
 - 2.5. Seminari con le parti interessate ed esperti.
- Azione 3:** Monitoraggio e valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, compresi, tra gli altri, sondaggi sui prezzi, inventario e analisi dei reclami dei consumatori e indagini sulle trasformazioni nella struttura dei mercati.
- Azione 4:** La raccolta e lo scambio di dati e informazioni che forniscono una base per lo sviluppo di politiche dei consumatori e per l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche dell'UE, compresi, tra gli altri, indagini sull'atteggiamento dei consumatori e delle aziende, raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti.

Obiettivo b): Applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori

- Azione 5:** Coordinamento delle attività di sorveglianza e applicazione della legislazione compresi, tra gli altri:
- 5.1. Sviluppo di strumenti TI (ad esempio basi dati, sistemi di informazione e comunicazione) per la cooperazione nell'ambito dell'applicazione.
 - 5.2. Formazione, seminari e scambio di funzionari per azioni congiunte nell'ambito dell'applicazione della legislazione.
 - 5.3. Pianificazione e sviluppo di azioni congiunte nell'ambito dell'applicazione della legislazione.
 - 5.4. Azioni congiunte pilota nell'ambito dell'applicazione della legislazione.
- Azione 6:** Sviluppo di basi dati pubbliche e facilmente accessibili che coprono l'applicazione dei diritti dei consumatori e la giurisprudenza ad essi relativa derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela dei consumatori, compreso il completamento e il miglioramento della base dati sui termini contrattuali vessatori.
- Azione 7:** Monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi compresi, tra gli altri:
- 7.1. Il rafforzamento e l'estensione della sfera di applicazione del sistema di allarme RAPEX, prendendo in considerazione gli sviluppi nello scambio di informazioni sulla sorveglianza del mercato.
 - 7.2. Analisi tecnica delle notifiche di allarme.
 - 7.3. Raccolta e valutazione di dati sui rischi derivanti da prodotti e servizi specifici destinati ai consumatori.
 - 7.4. Sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori come contemplato dalla direttiva 2001/95/CE⁽¹⁾.
- Azione 8:** Monitoraggio del funzionamento e valutazione dell'incidenza dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie, in particolare dei sistemi on-line e della loro efficacia nella risoluzione dei reclami e delle controversie transfrontaliere, nonché assistenza tecnica per l'ulteriore sviluppo del sistema Rete europea extragiudiziale.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Azione 9: (Azione congiunta) Contributi finanziari per enti pubblici o senza finalità di lucro che costituiscono reti comunitarie per fornire informazioni e assistenza ai consumatori ed aiutarli ad esercitare i loro diritti ed ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori e le camere di compensazione della rete extragiudiziale europea) a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Azione 10: (Azione congiunta) Contributi finanziari per specifiche azioni congiunte di sorveglianza e di applicazione volte a migliorare la cooperazione a livello amministrativo ed esecutivo nell'ambito della legislazione comunitaria a tutela dei consumatori, compresa la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Obiettivo c): Adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie

Azione 11: Fornitura di consulenza tecnica e giuridica specifica alle organizzazioni dei consumatori per promuovere la loro partecipazione e il loro apporto ai processi di consultazione sulle iniziative strategiche comunitarie legislative e non legislative in settori rilevanti quali le politiche del mercato interno, i servizi di interesse generale e il programma quadro decennale sulla produzione e il consumo sostenibili, nonché per promuovere il loro contributo alla sorveglianza del mercato.

Azione 12: Rappresentazione degli interessi dei consumatori europei presso le istanze internazionali, compresi gli enti di standardizzazione e gli organismi internazionali del commercio.

Azione 13: Formazione del personale delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee di consumatori e altre attività di promozione delle capacità, inclusi i corsi di formazione per l'elaborazione dei progetti e le procedure di richiesta relative ai progetti, forum su internet relativi a specifici progetti, seminari e incontri volti a promuovere l'associazione tra progetti.

Azione 14: Azioni di informazione circa i diritti conferiti ai consumatori dalla legislazione a tutela dei consumatori e altre misure comunitarie per la tutela dei consumatori in particolare nei nuovi Stati membri, in collaborazione con le loro organizzazioni dei consumatori.

Azione 15: Educazione dei consumatori, comprese azioni mirate ai giovani consumatori e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori circa i diritti dei consumatori nel mercato interno e nelle transazioni transfrontaliere.

Azione 16: Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Azione 17: Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di norme standard per i prodotti e i servizi a livello comunitario, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Obiettivi a), b) e c):

Azione 18: Contributi finanziari per progetti specifici a livello comunitario o nazionale a sostegno degli obiettivi della politica dei consumatori definiti all'articolo 3, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, compresi tra l'altro i contributi finanziari destinati a:

- progetti specifici avviati da organizzazioni di consumatori e volti ad accelerare l'attuazione concreta dell'acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri,
- progetti specifici volti a promuovere lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi per quanto concerne l'integrazione dei diritti dei consumatori nelle altre politiche.

Azione 19: Valutazione delle azioni intraprese nell'ambito del presente quadro.

**REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2003**

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Detti sistemi di identificazione e di registrazione dovevano essere estesi agli spostamenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 1993.
- (2) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁴⁾, l'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo il controllo veterinario.
- (3) Le regole in materia di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in particolare sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE ⁽⁵⁾. Per quanto riguarda gli animali delle specie ovina e caprina, l'esperienza e la crisi dell'afta epizootica in particolare

dimostrano che l'attuazione della direttiva 92/102/CEE non è stata soddisfacente e deve essere migliorata. È pertanto necessario stabilire norme più rigorose e specifiche, analogamente a quanto è stato fatto per gli animali della specie bovina con il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ⁽⁶⁾.

- (4) Dalla gestione della legislazione comunitaria e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 emerge che le nozioni di detentore e di azienda generalmente utilizzate non si riferiscono alle cliniche o gabinetti veterinari. Ai fini della trasparenza della legislazione, è opportuno illustrare in modo più esplicito la portata di queste nozioni.
- (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 92/102/CEE per ribadire chiaramente che i bovini sono già esclusi dal suo ambito di applicazione e per escluderne a loro volta gli ovini e i caprini.
- (6) È altrettanto opportuno modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁷⁾, al fine di aggiornare i riferimenti ivi indicati che riguardano le disposizioni della normativa comunitaria in materia di identificazione delle specie animali interessate.
- (7) Nel 1998 la Commissione ha avviato un vasto progetto pilota riguardante l'identificazione elettronica degli animali (IDEA), la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002. Il progetto in questione ha dimostrato che i sistemi di identificazione degli animali delle specie ovina e caprina potrebbero essere sensibilmente migliorati con l'impiego di identificatori elettronici, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni relative alle misure di accompagnamento.
- (8) La tecnologia dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina è stata perfezionata al punto da poterla applicare. In attesa che siano elaborate le modalità di applicazione necessarie per la corretta introduzione del sistema di identificazione elettronica su scala comunitaria, un sistema efficace di identificazione e registrazione, che consenta di tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'applicazione dell'identificazione elettronica su scala comunitaria, dovrebbe consentire l'identificazione individuale degli animali e dell'allevamento di nascita degli stessi.

⁽¹⁾ Parere del 17 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 16 del 22.1.1996, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).

- (9) Per tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina e, in particolare, dell'esperienza acquisita in materia, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio una relazione su una possibile applicazione su scala comunitaria del sistema di identificazione elettronica, corredata delle proposte necessarie.
- (10) È importante inoltre che la Commissione, in particolare sulla scorta dei lavori svolti dal suo centro comune di ricerca, preveda orientamenti tecnici, definizioni e procedure specifici per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli identificatori e dei dispositivi di lettura, le procedure di prova, i criteri di collaudo e il modello di certificazione per i laboratori di prova riconosciuti, l'acquisto degli identificatori e dei dispositivi di lettura adeguati, l'applicazione degli identificatori, il recupero e la lettura degli stessi, la codificazione degli identificatori, un glossario comune, un dizionario dei dati e le norme di comunicazione.
- (11) Negli Stati membri in cui il patrimonio delle specie ovine o caprine è relativamente ridotto, l'introduzione di un sistema di identificazione elettronico potrebbe essere ingiustificato ed è pertanto opportuno consentire a tali Stati membri di renderlo facoltativo. È opportuno inoltre prevedere la possibilità di adattare mediante una procedura rapida i livelli demografici al di sotto dei quali potrà essere resa facoltativa l'identificazione elettronica.
- (12) Per poter rintracciare gli spostamenti degli animali delle specie ovina e caprina, essi dovrebbero essere opportunamente identificati e tutti i loro spostamenti dovrebbero poter essere individuati.
- (13) È necessario che i detentori di animali tengano aggiornate le informazioni relative agli animali presenti nella loro azienda. Le informazioni minime richieste dovrebbero essere fissate a livello comunitario.
- (14) In ciascuno degli Stati membri è costituito un registro centrale che comprende un elenco aggiornato di tutti i detentori di animali oggetto del presente regolamento e che esercitano la loro attività nel suo territorio, nonché informazioni minime fissate a livello comunitario.
- (15) Ai fini di una rapida e precisa rintracciabilità degli animali, ciascuno Stato membro dovrebbe creare una banca dati informatizzata che registri tutte le aziende presenti nel suo territorio e gli spostamenti degli animali.
- (16) È opportuno che la natura dei mezzi di identificazione sia fissata a livello comunitario.
- (17) Le persone che operano nel settore degli scambi di animali dovrebbero tenere un registro delle loro transazioni e l'autorità competente dovrebbe avere accesso a tale registro su richiesta.
- (18) Per garantire una corretta applicazione del presente regolamento occorre prevedere un rapido ed efficiente scambio tra gli Stati membri delle informazioni sui mezzi di identificazione e dei relativi documenti. Le disposizioni comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾, e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica ⁽²⁾.
- (19) Per garantire l'attendibilità delle disposizioni previste dal presente regolamento gli Stati membri devono applicare misure di controllo adeguate e sufficienti, fatto salvo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽³⁾.
- (20) Per tener conto del sistema istituito dal presente regolamento per la concessione di alcuni aiuti nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾, è necessario modificare di conseguenza detto regolamento.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali norme comunitarie stabilite ai fini dell'eradicazione o del controllo delle malattie e fatti salvi la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «animale»: qualsiasi animale delle specie ovina e caprina;
- b) «azienda»: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;
- c) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;
- d) «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'attuazione del presente regolamento o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- e) «scambi intracomunitari»: gli scambi quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

- a) mezzi di identificazione di ciascun animale;
- b) registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;
- c) documenti di trasporto;
- d) registro centrale o banca dati informatizzata.

2. La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire l'accesso a questi dati a tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori riconosciute dallo Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati prescritti dal diritto nazionale.

Articolo 4

1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati a norma del paragrafo 2, entro un termine che dev'essere fissato dallo Stato membro, a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto termine non deve superare sei mesi.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

A titolo di deroga gli Stati membri possono estendere tale termine fino a nove mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario, possono essere adottate disposizioni d'applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

- 2. a) Gli animali sono identificati mediante un primo mezzo di identificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato, sezione A, punti 1, 2 e 3; e
 - b) mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato, sezione A, punto 4.
 - c) Tuttavia, fino alla data menzionata nell'articolo 9, paragrafo 3, il secondo mezzo di identificazione può essere sostituito dal sistema descritto nell'allegato, sezione A, punto 5, tranne che per gli animali oggetto di scambi intracomunitari.
 - d) Gli Stati membri che applicano il sistema di cui alla lettera c) chiedono alla Commissione di approvarlo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri ed effettua le verifiche necessarie per la valutazione del sistema. Al termine di tali verifiche, la Commissione, entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di approvazione, presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione corredata di un progetto di misure appropriate.
- 3. Tuttavia, per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso i paesi terzi, l'autorità competente può autorizzare il metodo di identificazione descritto nell'allegato, sezione A, punto 7, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2.
- 4. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità è identificato, a norma del paragrafo 2, nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni, che dev'essere definito dallo Stato membro, successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è iscritta nel registro d'azienda di cui all'articolo 5 assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

Tuttavia, l'identificazione di cui al paragrafo 1 non è necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto frontaliero di ispezione veterinaria a un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli di cui al primo comma e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi a detti controlli.

5. Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale.

6. Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare, sotto il suo controllo, che il mezzo d'identificazione sostitutivo rechi un codice diverso, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati secondo le disposizioni del paragrafo 3.

7. I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità che devono essere definite dall'autorità competente.

8. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione e il metodo di identificazione utilizzato nel suo territorio.

9. Fino alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri che hanno applicato l'identificazione elettronica su base volontaria, ai sensi delle disposizioni dell'allegato, sezione A, punti 4 e 6, provvedono affinché il numero di identificazione elettronica individuale e le caratteristiche del mezzo utilizzato siano apposti sul pertinente certificato di trasporto degli animali che sono oggetto di scambi intracomunitari previsto dalla direttiva 91/68/CEE.

Articolo 5

1. I detentori di animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente almeno le informazioni riportate nella sezione B dell'allegato.

2. Gli Stati membri possono chiedere al detentore di aggiungere nel registro di cui al paragrafo 1 informazioni complementari a quelle indicate nella sezione B dell'allegato.

3. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che dev'essere determinato dall'autorità medesima, ma che non può essere inferiore a tre anni.

4. In deroga al paragrafo 1, la menzione in un registro delle informazioni richieste nella sezione B dell'allegato è facoltativa negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata che già contiene tali informazioni.

5. Ciascun detentore di animali fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

6. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del registro aziendale utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga alle disposizioni del paragrafo 1 concessa.

Articolo 6

1. A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse gli animali sono scortati dal documento di trasporto basato su un modello stabilito dall'autorità competente, contenente almeno le informazioni di cui alla sezione C dell'allegato, e compilato dal detentore, qualora non lo abbia fatto l'autorità competente.

2. Gli Stati membri possono aggiungere o far aggiungere nel documento di trasporto di cui al paragrafo 1 informazioni supplementari a quelle contenute nella sezione C dell'allegato.

3. Il detentore stabilito nell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo che dev'essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente.

4. In deroga al paragrafo 1, il documento di trasporto è facoltativo negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata contenente almeno le informazioni richieste dalla sezione C dell'allegato, ad eccezione della firma del detentore.

5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del documento di trasporto utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende relative ai detentori che esercitano la loro attività nel suo territorio, ad eccezione dei trasportatori.

2. Il registro contiene il codice di identificazione dell'azienda o, se l'autorità competente lo consente, quello del detentore diverso dal trasportatore, l'attività del detentore, il tipo di produzione (carne o latte) e le specie detenute. Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali detenuti regolarmente secondo le scadenze fissate dall'autorità competente dello Stato membro e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

3. Le aziende restano iscritte nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. A decorrere dal 9 luglio 2005 il registro è integrato nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1. A decorrere dal 9 luglio 2005 l'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce una banca dati informatizzata a norma della sezione D.1 dell'allegato.

2. Ciascun detentore di animali, eccetto il trasportatore, fornisce all'autorità competente, entro un termine di trenta giorni per le informazioni relative al detentore o all'azienda, ed entro un termine di sette giorni per le informazioni relative agli spostamenti degli animali:

- a) le informazioni destinate ad essere inserite nel registro centrale e il risultato del censimento, menzionati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni necessarie all'istituzione della banca dati di cui al paragrafo 1;
- b) ad ogni spostamento degli animali, le informazioni riguardanti tale spostamento, quali figurano nel documento di trasporto di cui all'articolo 6, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può istituire, facoltativamente, una banca dati informatizzata contenente almeno le informazioni di cui alla sezione D.2 dell'allegato.

4. Gli Stati membri possono aggiungere nella banca dati informatizzata di cui ai paragrafi 1 e 3 informazioni supplementari a quelle contenute nelle sezioni D.1 e D.2 dell'allegato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la banca dati di cui al paragrafo 3 è obbligatoria.

Articolo 9

1. Orientamenti e procedure per l'applicazione del sistema d'identificazione elettronica sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate per migliorare l'applicazione del sistema generale di identificazione elettronica.

3. A partire dal 1° gennaio 2008 l'identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.

Tuttavia, gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 capi, possono rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi intracomunitari

Gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali della specie caprina è inferiore o pari a 160 000 capi, possono anch'essi rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali della specie caprina che non sono oggetto di scambi intracomunitari.

4. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione sull'applicazione del sistema d'identificazione elettronica corredata delle proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza qualificata volta a confermare o modificare, se del caso, la data di cui al paragrafo 3, nonché ad aggiornare, se del caso, gli aspetti tecnici utili per l'attuazione dell'identificazione elettronica.

Articolo 10

1. Le modifiche degli allegati e le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Tali misure riguardano in particolare:

- a) i controlli minimi da effettuare;
 - b) l'applicazione di sanzioni amministrative;
 - c) le disposizioni transitorie necessarie per il periodo di avviamento del sistema.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, possono essere aggiornati i dati seguenti:
- a) i termini di notifica delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
 - b) i livelli demografici delle specie di allevamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza del presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti sulle pertinenti disposizioni dell'allegato e siano organizzati idonei corsi di formazione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano controlli che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

- a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;
- b) se necessario, svolgono ispezioni in loco per accertarsi che i controlli di cui al paragrafo 1 siano realizzati ai sensi del presente regolamento.

4. Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un'ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

5. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6. La Commissione segue l'evoluzione della situazione. Alla luce di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 5.

7. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (*) e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (**).

(*) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(**) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»

2) l'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.»

3) l'articolo 115, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Quando il regolamento (CE) n. 21/2004 diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.»

4) all'allegato III, sezione A, è aggiunto il punto seguente:

«8 bis.	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5»
---------	---	--------------------

Articolo 15

La direttiva 92/102/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) «animale»: qualsiasi animale delle specie di cui alla direttiva 64/432/CEE (*) diverso da quelli della specie bovina.

(*) GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.»

2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.»

- 3) l'articolo 4 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:
 - nel primo comma, sono soppressi i termini «bovina o»,
 - nel secondo comma, i termini «di tutte le nascite e di tutti i decessi e movimenti» sono sostituiti dai termini «degli spostamenti»,
 - il quarto comma è abrogato;
 - b) il paragrafo 1, lettera b), è abrogato;
 - c) il paragrafo 3, lettera b), primo comma, è sostituito dal seguente:

«i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all'operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali.»;
- 4) l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è abrogato;
 - b) il paragrafo 3 è modificato come segue:
 - nel primo comma sono soppressi i termini «diversi dai bovini»,
 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In attesa della decisione di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all'interno del loro territorio. Tale sistema

deve consentire di identificare l'azienda di provenienza e di risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo a decorrere dal 1° luglio 1993 per i suini. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa la predetta condizione.»;

— il quarto comma è abrogato;

c) il paragrafo 4 è abrogato;

- 5) all'articolo 11, paragrafo 1, sono abrogati il primo e il terzo trattino.

Articolo 16

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

- «d) essere identificati ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE per gli animali della specie suina e ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 per gli animali della specie bovina.»

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dal 9 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNIO

ALLEGATO

A. Mezzi di identificazione

1. I marchi auricolari sono apposti in un punto chiaramente visibile a distanza.
2. I marchi auricolari e gli altri mezzi di identificazione riportano i seguenti caratteri:
 - i due primi caratteri, che individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è stato identificato per la prima volta. A tal fine è utilizzato il codice del paese a due lettere o a tre cifre ⁽¹⁾ secondo la norma ISO 3166,
 - il codice del paese è seguito da un codice individuale costituito al massimo da 13 cifre.

In aggiunta alle informazioni di cui al presente comma, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'uso di un codice a barre e l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.

3. Il primo mezzo d'identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), consiste in un marchio auricolare autorizzato dall'autorità competente, apposto a un orecchio, di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocerli. Il marchio auricolare non può essere riutilizzato e le iscrizioni di cui al punto 2 sono indelebili.
4. Il secondo mezzo di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere:
 - un marchio auricolare che presenti le medesime caratteristiche di quelle descritte nel punto 3, oppure
 - un tatuaggio, tranne per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari, oppure
 - un marchio sul pastorale, per gli animali della specie caprina unicamente, oppure
 - un transponder elettronico conforme alle caratteristiche di cui al punto 6.
5. Il mezzo di cui al all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), richiede l'identificazione degli animali per azienda e per ogni singolo capo, prevede una procedura di sostituzione quando il mezzo è diventato illeggibile o è stato smarrito, sotto il controllo dell'autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende per un obiettivo di controllo delle epizootie e consente di reperire gli spostamenti degli animali nel territorio nazionale, per uno stesso obiettivo.
6. L'identificatore elettronico deve essere conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
 - transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785,
 - gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B,
 - la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale.

⁽¹⁾ Austria	AT	040
Belgio	BE	056
Danimarca	DK	208
Finlandia	FI	246
Francia	FR	250
Germania	DE	276
Grecia	EL	300
Irlanda	IE	372
Italia	IT	380
Lussemburgo	LU	442
Paesi Bassi	NL	528
Portogallo	PT	620
Spagna	ES	724
Svezia	SE	752
Regno Unito	UK	826.

7. Il metodo di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:
- gli animali sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall'autorità competente;
 - il marchio auricolare è di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocerli. Esso non è riutilizzabile e deve riportare unicamente diciture non asportabili,
 - il marchio auricolare deve indicare almeno il codice del paese a due lettere e il codice di identificazione dell'azienda di nascita.

Gli Stati membri che utilizzano questo metodo ne informano la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli animali identificati conformemente al presente punto, se sono detenuti oltre l'età di dodici mesi o sono destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4.

B. Registro d'azienda

Nel registro d'azienda sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- 1) A decorrere dal 9 luglio 2005:
 - il codice di identificazione dell'azienda,
 - l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o l'indicazione geografica equivalente dell'azienda,
 - il tipo di produzione,
 - l'esito dell'ultimo censimento di cui all'articolo 7 e la data alla quale è stato effettuato,
 - il nome e l'indirizzo del detentore,
 - per gli animali in uscita dall'azienda, il nome del trasportatore, il numero d'immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali, il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l'indicazione del macello, nonché la data di partenza, o una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all'articolo 6,
 - per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo,
 - informazioni sull'eventuale sostituzione degli anelli o degli identificatori elettronici.
- 2) A decorrere dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, per ciascun animale nato dopo tale data, le seguenti informazioni aggiornate:
 - il codice di identificazione dell'animale,
 - l'anno di nascita e la data d'identificazione,
 - il mese e l'anno del decesso dell'animale nell'azienda,
 - la razza e, se conosciuto, il genotipo.

Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui al punto 2 di detta sezione sono fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e comprendono il numero degli animali.

- 3) Il nome e la firma del rappresentante dell'autorità competente che ha controllato il registro e la data di esecuzione del controllo.

C. Documento di trasporto

1. Il documento di trasporto è compilato dal detentore sulla base di un modello stabilito dall'autorità competente e riporta almeno le seguenti informazioni:
 - il codice di identificazione dell'azienda,
 - il nome e l'indirizzo del detentore,
 - il numero totale di animali spostati,
 - il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o del prossimo detentore degli animali o, qualora gli animali vengano trasferiti a un macello, il codice di identificazione o il nome e l'ubicazione di quest'ultimo, o, all'atto di una transumanza, il luogo di destinazione,
 - gli estremi del mezzo di trasporto utilizzato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest'ultimo,
 - la data di partenza,
 - la firma del detentore.
2. A decorrere dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punti da 1 a 6, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente punto, il codice di identificazione dei singoli animali è riportato sul documento di trasporto.

D. Banca dati informatizzata

1. La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:
 - il codice di identificazione dell'azienda,
 - l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda,
 - il nome, l'indirizzo e l'attività del detentore,
 - le specie di animali,
 - il tipo di produzione,
 - il risultato del censimento degli animali menzionato nell'articolo 7, paragrafo 2, e la data nella quale è stato effettuato il censimento,
 - un campo dati riservato all'autorità competente affinché questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.
 2. A norma dell'articolo 8, ciascuno spostamento degli animali deve essere menzionato nella banca dati. La menzione contiene almeno le seguenti informazioni:
 - il numero di animali spostati,
 - il codice di identificazione dell'azienda di partenza,
 - la data di partenza,
 - il codice di identificazione dell'azienda di arrivo,
 - la data di arrivo.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 22/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	106,6
	204	44,2
	624	193,8
	999	114,9
0707 00 05	052	82,5
	220	255,9
	999	169,2
0709 90 70	052	79,8
	204	62,5
	999	71,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,0
	204	51,2
	220	46,6
	388	23,8
	999	44,2
0805 20 10	052	78,8
	204	86,2
	999	82,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	89,8
	999	89,8
0805 50 10	052	76,4
	400	38,7
	600	54,1
	999	56,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,0
	400	92,6
	404	95,4
	720	81,7
	800	131,2
	999	88,0
0808 20 50	052	51,1
	060	60,8
	064	63,6
	400	95,1
	528	96,7
	720	62,4
	999	71,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 23/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,03	0,32	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,28	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 24/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 GENNAIO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	46,03 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	46,03 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4993
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,93
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	50,04
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	50,04
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4993

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 25/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 53,164 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 26/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2003
relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca è necessario, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, che ogni Stato membro tenga un registro di tutti i pescherecci battenti la propria bandiera e che la Commissione istituisca un registro della flotta peschereccia comunitaria in base ai registri nazionali.
- (2) Per poter costituire uno strumento efficace e completo ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca il registro della flotta peschereccia comunitaria deve comprendere tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli che sono adibiti esclusivamente all'acquacoltura.
- (3) Se si vuole disporre delle informazioni necessarie per la gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, occorre stabilire quali sono i dati relativi alle caratteristiche delle navi che debbono figurare nel registro delle navi da pesca tenuto da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) È necessario definire le procedure per la trasmissione alla Commissione dei dati che figurano nel registro di ogni Stato membro, per garantire un aggiornamento regolare del registro della flotta comunitaria.
- (5) Le caratteristiche e la marcatura esterna che figurano nel registro tenuto da ogni Stato membro debbono essere indicate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ⁽³⁾, e a quelle del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura e alla documentazione delle navi da pesca ⁽⁴⁾.
- (6) Gli Stati membri devono continuamente sorvegliare la qualità dei dati che figurano nel registro nazionale che, una volta pervenuti, vengono verificati dalla Commissione.

- (7) Per poter seguire i movimenti delle navi tra Stati membri e per garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, occorre attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio comunitario, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.
- (8) Per garantire un'applicazione efficace del presente regolamento e semplificare la gestione dei dati occorre stabilire quali mezzi di comunicazione debbano essere utilizzati tra gli Stati membri e la Commissione.
- (9) Occorre che la Commissione garantisca agli Stati membri l'accesso a tutti i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (10) In considerazione dei cambiamenti che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002 apporta alle modalità di gestione dei registri dei pescherecci, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 ⁽⁷⁾.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento:
 - a) stabilisce i dati minimi relativi alle caratteristiche e agli eventi concernenti le navi che debbono figurare nel registro che ogni Stato membro tiene per i pescherecci battenti la propria bandiera (in appresso denominato «registro nazionale»);
 - b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri in materia di raccolta, convalida e trasmissione di questi dati dal registro nazionale alla Commissione;
 - c) stabilisce gli obblighi della Commissione in materia di gestione del registro della flotta peschereccia comunitaria (in appresso denominato «il registro comunitario»).

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5.

2. I dati contenuti nel registro comunitario servono da riferimento per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli esclusivamente utilizzati per l'acquacoltura, quale definita all'allegato III, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «evento»: l'entrata o l'uscita dalla flotta di una nave, nonché la registrazione e la modifica di uno dei dati di cui all'allegato I;
- 2) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi mediante la rete di telecomunicazioni esistente tra le amministrazioni nazionali e la Commissione;
- 3) «istantanea (snapshot)»: tutti gli eventi registrati per le navi facenti parte della flotta di uno Stato membro tra la data del censimento di cui all'allegato I e la data di trasmissione;
- 4) «dato personale»: il nome e l'indirizzo degli armatori e dei proprietari dei pescherecci.

Articolo 4

Raccolta di dati

Lo Stato membro raccoglie quanto prima i dati di cui all'allegato II per i pescherecci comunitari che battono la propria bandiera.

Articolo 5

Registrazione nel registro nazionale

Ogni Stato membro convalida i dati raccolti conformemente all'articolo 4 e li registra nel registro nazionale.

Articolo 6

Trasmissione periodica

Lo Stato membro trasmette alla Commissione un'istantanea il primo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Registrazione nel registro comunitario

1. Non appena ricevuta l'istantanea, la Commissione verifica i dati in essa contenuti e li registra nel registro comunitario. Se non viene individuato alcun errore, tale istantanea è sostituita alla precedente.

In caso di errori, la Commissione comunica le proprie osservazioni allo Stato membro che effettua le correzioni necessarie nel registro nazionale e trasmette alla Commissione una nuova istantanea entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione della Commissione.

2. Dopo aver ricevuto e verificato la nuova istantanea, la Commissione l'accetta o la respinge qualora essa contenga errori sproporzionati rispetto alla corretta applicazione della politica comune della pesca.

Se l'istantanea accettata contiene ancora errori, questi vengono comunicati allo Stato membro che è tenuto a correggerli immediatamente secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Il registro comunitario è accessibile agli Stati membri, secondo le modalità stabilite all'articolo 11, venti giorni lavorativi dopo la data di trasmissione periodica dell'istantanea.

Articolo 8

Trasmissione intermedia

1. Qualora l'attuazione di particolari misure che rientrano nella politica comune della pesca lo richieda, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultima, i dati aggiornati contenuti nel registro nazionale per le navi interessate da queste misure.

2. L'invio deve contenere, per ciascuna delle navi interessate, tutti gli eventi dalla sua entrata nella flotta fino alla data della trasmissione.

3. Non appena pervengono, i dati vengono verificati dalla Commissione e sostituiscono quelli che si trovavano nel registro comunitario.

Articolo 9

Mezzi di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri

1. La trasmissione di dati tra gli Stati membri e la Commissione è gestita mediante un'applicazione informatica messa a punto dalla Commissione.

2. Il registro comunitario e i dati relativi al controllo e alla gestione degli invii sono accessibili via Internet agli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

*Articolo 10***Numero di identificazione «CFR»**

Il numero di registro «CFR» di cui all'allegato I identifica in modo univoco un peschereccio. Esso figura in tutti gli invii di dati tra gli Stati membri e la Commissione relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci.

Tale numero è attribuito definitivamente nel momento in cui il peschereccio viene iscritto per la prima volta in un registro nazionale. Esso non può essere né modificato né attribuito a un'altra nave.

*Articolo 11***Accesso**

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel registro comunitario purché si conformino alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l'articolo 8.

2. Il pubblico ha accesso ad una versione del registro comunitario che non contiene dati personali.

3. Le richieste di accesso a dati personali che figurano nel registro comunitario vengono trattate dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 12***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 2090/98 è abrogato.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI DATI E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Nome della zona	Numero massimo di caratteri	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/ D(estra)	Definizione e osservazioni
Paese di registrazione	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante
CFR ⁽²⁾	12	—	(Community Fleet Register number). Numero unico di identificazione di un peschereccio. Stato membro (codice Alpha-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata a sinistra da zero
Codice dell'evento	3	—	Codice che identifica il tipo di evento dichiarato (Tabella 1)
Data dell'evento ⁽³⁾	8	—	Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento
Indicatore licenza	1	—	La nave è in possesso di una licenza di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 3690/93: Y(Si)/N(No)
Numero di immatricolazione	14	S	
Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
Nome della nave	40	S	
Porto d'immatricolazione	5	S	Codificazione nazionale ⁽⁴⁾
Indicatore IRCS	1	—	La nave dispone di una radio internazionale a bordo: Y(Si)/N(No)/U(dato non conosciuto) ⁽⁷⁾
IRCS	7	S	(International Radio Call Sign) Indicativo internazionale di chiamata
Indicatore VMS	1	—	(Vessel Monitoring System) La nave dispone di un dispositivo per la localizzazione via satellite conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002: Y(Si)/N(No)
Attrezzo da pesca principale ⁽⁵⁾	3	S	Codificazione dell'attrezzo principale (tabella 3)
Attrezzo da pesca secondario	3	S	Codificazione dell'attrezzo principale (tabella 3)
LOA ⁽⁶⁾	6	D	(Length Over All) Lunghezza fuori tutto in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86
LBP ⁽⁶⁾	6	D	(Length Between Perpendiculars) Lunghezza tra perpendicolari in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86

Nome della zona	Numero massimo di caratteri	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/ D(estra)	Definizione e osservazioni
Stazza GT ⁽⁶⁾	8	D	In GT, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86
Altra stazza ⁽⁶⁾	8	D	In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione che lo Stato membro avrà cura di precisare
GTs ⁽⁶⁾	7	D	In GT, aumento della stazza consentito per motivi di sicurezza conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002
Potenza principale ⁽⁶⁾	8	D	In kW, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Potenza ausiliaria ⁽⁶⁾	8	D	In kW. Tutta la potenza installata non compresa nella voce «potenza principale».
Materiale dello scafo	1	—	Codificazione (tabella 4)
Anno di entrata in servizio	4	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Mese di entrata in servizio	2	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Giorno di entrata in servizio	2	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Segmento	3	—	Codificazione (tabella 5)
Paese importatore/esportatore	3	—	Codice Alpha-3 ISO del paese importatore o esportatore
Tipo d'esportazione	2	—	Codificazione (tabella 6)
Codice dell'aiuto pubblico	2	—	Codificazione (tabella 7)
Data della decisione amministrativa	8	—	Data (AAAAMMGG) della decisione amministrativa di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1438/2003
Segmento interessato dalla decisione amministrativa	3	—	Codice del segmento POP che deve essere comunicato conformemente al regolamento (CE) n. 1438/2003
Anno di costruzione	4	—	
Luogo di costruzione	100	S	Testo libero: nome del cantiere navale, città e paese dove è stato costruito lo scafo
Nome dell'armatore	100	S	Armatore della nave: Persona fisica: cognome, nome Persona giuridica: denominazione
Indirizzo dell'armatore	100	S	Testo libero. L'indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare l'armatore: via, numero, casella postale, codice postale, città e paese
Indicatore proprietario	1	—	Nave di cui l'armatore è altresì proprietario Y(Si)/N(No)

Nome della zona	Numero massimo di caratteri	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/ D(estra)	Definizione e osservazioni
Nome del proprietario	100	S	Proprietario della nave: Persona fisica: cognome, nome Persona giuridica
Indirizzo del proprietario	100	S	Testo libero: l'indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare il proprietario: via, numero, casella postale, codice postale, città e paese

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Precedentemente denominato «numero interno».

⁽³⁾ Nel caso di un censimento della flotta è la data del censimento nello Stato membro (tabella 2). Per gli altri tipi di evento deve essere comunicata la data del documento ufficiale che attesta l'evento.

⁽⁴⁾ Ogni modifica nel sistema di codificazione nazionale richiede l'approvazione della Commissione.

⁽⁵⁾ L'attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.

⁽⁶⁾ Valore numerico con due decimali facoltativi. I decimali sono separati da un punto. Non è accettata alcuna separazione per le migliaia.

⁽⁷⁾ Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.

Tabella 1

Codificazione del tipo di evento

Entrata nella flotta	Censimento	CEN
	Nuovo costruzione	CST
	Cambiamento di attività	CHA
	Importazione, trasferimento intracomunitario	IMP
Presente nella flotta	Modifica	MOD
Uscita dalla flotta	Demolizione, naufragio	DES
	Cambiamento d'attività	RET
	Esportazione, trasferimento intracomunitario	EXP

Tabella 2

Data del censimento per ogni paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT	1.1.1989
NLD	1.9.1989
DEU, ESP	1.1.1990
IRL	1.10.1990
ITA	1.1.1991
GRC	1.7.1991
SWE, FIN	1.1.1995
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN	1.5.2004

Tabella 3

Codificazione degli attrezzi da pesca

Categoria di attrezzo	Attrezzo	Codice	Attrezzo fisso (S) o trainato (T)	Pelagico (P) o demersale (D)
Reti da circuizione	Ciancioli	PS	T	P
	Lampare	LA	T	P
Sciabiche	Sciabiche da spiaggia	SB	T	D/P
	Sciabiche danesi	SDN	T	D/P
	Sciabiche scozzesi	SSC	T	D/P
	Sciabiche a due natanti	SPR	T	D/P
Reti da traino	Sfogliare	TBB	T	D
	Reti a strascico a divergenti	OTB	T	D
	Reti a strascico a coppia	PTB	T	D
	Reti da traino pelagiche a divergenti	OTM	T	D/P
	Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	T	D/P
	Reti gemelle a divergenti	OTT	T	D/P
Draghe	Draghe tirate da natanti	DRB	T	D
	Draghe a mano usate a bordo	DRH	T	D
	Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti	HMD	T	D
Reti da raccolta	Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB	S	P
	Quadre	LNS	S	P
Reti da imbocco e da posta impiglianti	Reti da posta calate (ancorate)	GNS	S	D
	Reti da posta derivanti	GND	S	D/P
	Reti da posta circuitanti	GNC	S	D/P
	Reti a tremaglio	GTR	S	D/P
	Incastellate	GTN	S	D/P
Trappole	Nasse	FPO	S	D

Categoria di attrezzo	Attrezzo	Codice	Attrezzo fisso (S) o trainato (T)	Pelagico (P) o demersale (D)
Lenze e ami	Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)	LHP	S	D/P
	Lenze a mano e a canna (meccanizzate)	LHM	S	D/P
	Palangari fissi	LLS	S	D
	Palangari derivanti	LLD	S	P
	Lenze trainate	LTL	T	P
Attrezzo non conosciuto ⁽¹⁾		NK		
Nessun attrezzo ⁽²⁾		NO		

⁽¹⁾ Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.

⁽²⁾ Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.

Tabella 4

Codificazione del materiale dello scafo

Legno	1
Metallo	2
Fibra di vetro/materie plastiche	3
Altri	4
Non conosciuto ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾ Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003

Tabella 5

Codificazione dei segmenti

Data dell'evento anteriore al 31.12.2002	Codificazione POP		
Data dell'evento a partire dall'1.1.2003	Flotta continentale	MFL	
	Regione ultraperiferica ⁽¹⁾	Francia	Codificazione POP IV
		Portogallo	Codificazione
		Spagna	da CAN1 a CANn
Acquacoltura	AQU		

⁽¹⁾ Codificazione provvisoria fatta salva l'eventuale adozione di una segmentazione per le Isole Canarie e di segmentazioni diverse da quelle del POP IV per le regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo a seguito dell'adozione del progetto di regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche [COM(2003) 175 def.].

Tabella 6

Codificazione dei tipi di esportazione

Esportazione o trasferimento intracomunitario	EX
Esportazione nel quadro di una società mista	SM

Tabella 7

Codificazione degli aiuti pubblici

Aiuto non cofinanziato dalla Comunità	AE
Aiuto cofinanziato dalla Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 2792/1999	AC
Nessun aiuto pubblico	PA

ALLEGATO II

DATI DA COMUNICARE A SECONDA DEL TIPO DI EVENTO DI CUI ALLA TABELLA I DELL'ALLEGATO I

	Entrata nella flotta				Presen-za nella flotta	Uscita dalla flotta		
	CEN	CST	CHA	IMP		MOD	DES	RET
Paese di registrazione	X	X	X	X	X	X	X	X
CFR	X	X	X	X	X	X	X	X
Codice dell'evento	X	X	X	X	X	X	X	X
Data dell'evento	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore licenza ⁽¹⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di immatricolazione	X	X	X	X	X	X	X	X
Marchatura esterna	X	X	X	X	X	X	X	X
Nome della nave	X	X	X	X	X	X	X	X
Porto d'immatricolazione	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore IRCS	X	X	X	X	X	X	X	X
IRCS ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore VMS ⁽¹⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Attrezzo da pesca principale	X	X	X	X	X	X	X	X
Attrezzo da pesca secondario	X	X	X	X	X	X	X	X
LOA ⁽¹⁾ ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
LBP ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Stazza GT ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Altra stazza ⁽⁴⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
GTs	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenza principale	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenza ausiliaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Materiale dello scafo	X	X	X	X	X	X	X	X
Anno di entrata in servizio ⁽⁶⁾	X	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	X	X	X	X
Mese di entrata in servizio	X	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	X	X	X	X
Giorno di entrata in servizio	X	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	X	X	X	X
Segmento	X	X	X	X	X	X	X	X
Paese importatore/esportatore	—	—	—	X	—	—	—	X
Tipo d'esportazione ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	X
Codice dell'aiuto pubblico	—	X	X	X	⁽¹¹⁾	X	X	X
Data della decisione amministrativa ⁽¹²⁾	—	X	X	X	—	—	—	—
Segmento interessato dalla decisione amministrativa ⁽¹⁰⁾	—	X	X	X	—	—	—	—

	Entrata nella flotta				Presen-za nella flotta	Uscita dalla flotta		
	CEN	CST	CHA	IMP		MOD	DES	RET
Anno di costruzione ⁽⁶⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Luogo di costruzione ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Nome dell'armatore ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Indirizzo dell'armatore ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore proprietario	X	X	X	X	X	X	X	X
Nome del proprietario ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Indirizzo del proprietario ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X	X

⁽¹⁾ Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.

⁽²⁾ Casella vuota se il valore dell'«indicatore IRCS» è «N».

⁽³⁾ Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002 deve essere dichiarata una delle due lunghezze.

⁽⁴⁾ Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2003 deve essere dichiarata una delle due stazze.

⁽⁵⁾ Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2004.

⁽⁶⁾ L'anno di entrata in servizio o di costruzione deve essere dichiarato per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002.

⁽⁷⁾ Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 15 m oppure la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 12 m.

⁽⁸⁾ Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 27 m oppure la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 24 m.

⁽⁹⁾ Casella vuota se il valore dell'«indicatore proprietario» è «Y».

⁽¹⁰⁾ Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1° gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.

⁽¹¹⁾ Dato obbligatorio solamente in caso di aumento della stazza autorizzato per motivi di sicurezza.

⁽¹²⁾ Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1° gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata a partire dal 1° gennaio 2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 27/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2004

recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 *bis*, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 47 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, prevedono norme particolari per il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 47 *bis*, paragrafo 1, del suddetto regolamento. In particolare è prevista l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal summenzionato atto di adesione.
- (2) Tali norme entrano in vigore dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. Per agevolare la transizione tra le norme in vigore concernenti il funzionamento del FEAOG, sezione garanzia, contenute in particolare nel regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾ e nelle disposizioni previste per la sua applicazione, e le norme specifiche contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/1999, è opportuno prevedere alcune misure di applicazione.
- (3) Dal momento che i nuovi Stati membri non hanno adottato la moneta unica, occorre prevedere disposizioni particolari concernenti segnatamente il tasso di cambio

da utilizzare per la dichiarazione delle spese in deroga al regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁶⁾.

- (4) Il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽⁷⁾, contiene disposizioni finanziarie incompatibili con le norme specifiche previste dagli articoli 47 *bis* e 47 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999. È opportuno non applicare tali disposizioni ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri.
- (5) Gli articoli 33 *nonies* e 33 *undecies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevedono rispettivamente il cofinanziamento nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale dei complementi ai pagamenti diretti e dei complementi agli aiuti di Stato a Malta. Visto il carattere molto specifico di tali misure, occorre prevedere disposizioni specifiche che ne disciplinino la gestione e il controllo.
- (6) Dal momento che l'adesione dei nuovi Stati membri avverrà solo il 1° maggio 2004 e non all'inizio dell'anno, è opportuno prevedere misure specifiche per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura di aiuto alle zone svantaggiate per l'anno 2004, in modo da assicurare il rispetto degli obblighi in materia di controllo da parte dei nuovi Stati membri.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità transitorie di applicazione delle disposizioni finanziarie previste dagli articoli 47 *bis* e 47 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999 e applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito denominati «i nuovi Stati membri»).

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12).

⁽⁷⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

Articolo 2

Ammissibilità delle spese

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per l'ammissione delle spese fissato nella decisione della Commissione recante approvazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri si riferisce ai pagamenti effettuati dagli organismi pagatori di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5, dell'atto di adesione, sono ammissibili solo le spese che si riferiscono ad operazioni selezionate per un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 secondo i criteri e le procedure di selezione stabiliti, e che sono state sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui sono state sostenute.

Articolo 3

Pagamenti

1. I riferimenti all'autorità di pagamento fatti all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono essere intesi come riferimenti agli organismi pagatori di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute dagli organismi pagatori.

3. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, i pagamenti intermedi relativi ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) trasmissione dell'ultima certificazione dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

4. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il pagamento del saldo relativo ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale è effettuato sulla base dell'ultima decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

5. Le domande di pagamento certificate sono redatte conformemente al modello riportato nell'allegato.

Articolo 4

Organismi pagatori

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità dedicata esclusivamente all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione per il pagamento delle spese risultanti dalle misure previste nei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.

2. Gli organismi pagatori si accertano che il versamento del contributo comunitario al beneficiario sia effettuato contemporaneamente o successivamente al versamento dei contributi nazionali.

Articolo 5

Utilizzazione dell'euro

Gli importi relativi alle decisioni della Commissione, agli impegni, alle dichiarazioni di spesa a sostegno delle domande di pagamento e ai pagamenti sono espressi in euro conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Tuttavia, per quanto riguarda la misura prevista dall'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999, i nuovi Stati membri convertono in euro gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio applicabile per i regimi di sostegno diretto.

Articolo 6

Stato della spesa e previsioni di spesa

Gli articoli 47, 48 e 49 del regolamento (CE) n. 445/2002 non si applicano ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri.

Articolo 7

Liquidazione dei conti

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione ⁽²⁾, nei conti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento figurano:

a) le spese annuali riassunte per misura di sviluppo rurale;

b) una tabella delle differenze tra le spese dichiarate di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quelle dichiarate nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

c) una tabella, estratta dal registro dei debitori, che riporti il totale dei crediti accertati ma non ancora recuperati alla fine dell'esercizio per le misure di sviluppo rurale.

2. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, gli importi che devono essere percepiti o pagati, ai sensi della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono dedotti o aggiunti ai pagamenti successivi effettuati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

*Articolo 8***Complementi ai pagamenti diretti**

1. In deroga all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 l'organismo pagatore effettua i pagamenti relativi ai complementi ai pagamenti diretti di cui all'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base della domanda di pagamento presentata per ottenere il pagamento diretto nazionale complementare o l'aiuto diretto nazionale complementare di cui all'articolo 1 *quater* del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio ⁽¹⁾. Per i nuovi Stati membri che applicano l'articolo 1 *bis* del regolamento (CE) n. 1259/1999, l'organismo pagatore si accerta che il versamento del complemento ai pagamenti diretti sia effettuato contemporaneamente o successivamente al versamento del pagamento diretto comunitario nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

2. In deroga agli articoli da 59 a 64 del regolamento (CE) n. 445/2002, gli Stati membri applicano, per quanto concerne la misura di cui all'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999, le disposizioni del regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ⁽³⁾.

*Articolo 9***Complementi agli aiuti di Stato a Malta**

In deroga all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 l'organismo pagatore effettua i pagamenti relativi ai complementi agli aiuti di Stato a Malta di cui all'articolo 33

undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base della domanda di pagamento presentata per ottenere il pagamento dell'aiuto di Stato.

*Articolo 10***Disposizioni transitorie per il 2004**

Le domande intese a ottenere per l'anno 2004 le indennità compensative di cui al capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere presentate dal beneficiario alle autorità competenti anteriormente al 1° luglio 2004 o entro una data successiva che dovrà essere stabilita dai nuovi Stati membri, compatibile con gli obblighi di controllo che loro incombono in forza delle disposizioni contenute nella sezione 6 del capo II del regolamento (CE) n. 445/2002.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

FEAOG, sezione garanzia

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità F 2 della DG AGRI per via ufficiale)

Denominazione del documento di programmazione:

Decisione della Commissione _____ del _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): _____

Numero di riferimento nazionale (eventuale) _____

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, _____ ,
rappresentante dell'organismo pagatore designato da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi del FEAOG, sezione garanzia e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati, e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento, sono state sostenute

dopo il ⁽²⁾: ____/____/20____ ed ammontano a: _____ EUR
(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data:

____/____/20____

e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999, segnatamente per quanto riguarda:

- 1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne [articolo 37 del regolamento (CE) n. 1257/1999];
- 2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999].

I documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione.

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

⁽²⁾ Data di riferimento in base alla decisione, nel rispetto dell'articolo 47 *ter*, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Il sottoscritto certifica che:

- 1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
- 2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto delle conseguenze finanziarie delle decisioni adottate nel quadro della liquidazione dei conti, degli importi recuperati, delle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;
- 3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Data ____/____/20__

DOMANDA DI PAGAMENTO

Denominazione del documento di programmazione: _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI): _____

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il versamento della somma di _____ EUR a titolo di pagamento intermedio/finale ⁽³⁾. La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità, in quanto (depennare la menzione inutile):

- l'ultimo rapporto annuale di esecuzione, richiesto in applicazione dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 è stato presentato/è allegato/non è richiesto,
- l'ultima certificazione annuale dei conti è stata presentata/è allegata/non è richiesta.

Il pagamento dev'essere effettuato a favore di:

Beneficiario	
Banca	
N. di conto	
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)	

Data ____/____/20__

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma
dell'organismo pagatore

⁽³⁾ Depennare la menzione inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 28/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2004

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di attuazione per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia, relativa agli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC, e il contenuto dettagliato della relazione definitiva sulla qualità, per la componente sia trasversale sia longitudinale.
- (3) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi all'opinione del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO il PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le definizioni da applicare alla relazione intermedia e alla relazione definitiva sulla qualità per le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato I.

Articolo 2

I criteri di valutazione della qualità e il contenuto dettagliato della relazione intermedia sulla qualità che gli Stati membri devono presentare, relativa agli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC figurano nell'allegato II.

Articolo 3

I criteri di valutazione della qualità e il contenuto dettagliato della relazione definitiva sulla qualità che gli Stati membri devono presentare, relativa alle componenti trasversali e longitudinali per quanto concerne l'esattezza interna figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Il contenuto della relazione comparativa intermedia e della relazione comparativa finale sulla qualità che la Commissione (Eurostat) deve presentare è precisato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2004.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

- a) «Sostituzione»: sostituzione con altre unità delle unità inizialmente scelte per il campione quando queste ultime non forniscono le informazioni richieste, perché l'indirizzo non è reperibile o è irraggiungibile, o la famiglia rifiuta di cooperare, o è temporaneamente assente o non è in grado di rispondere.
- b) «Imputazione»: stima di valori plausibili (ma artificiali) in sostituzione di valori mancanti.
- c) «Equivalente reddito disponibile»: il reddito totale disponibile della famiglia diviso per la sua «dimensione equivalente».
- d) «Dimensione equivalente»: dimensione calcolata utilizzando la scala di equivalenza dell'OCSE modificata. Tale scala attribuisce una ponderazione di 1,0 al primo adulto, di 0,5 a ogni altra persona di età superiore ai 14 anni presente nella famiglia e di 0,3 ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
- e) «Schema di campionamento»: la popolazione di unità dalla quale un campione può essere scelto.
- f) «Precisione»: il grado di corrispondenza tra i valori esatti o reali e i calcoli o le stime.
- g) «Errori di campionamento»: errori legati alla variabilità aleatoria derivante dal ricorso ad un campione in luogo di un censimento.
- h) «Errori non dovuti al campionamento»: errori che possono prodursi in qualsiasi fase della rilevazione dei dati e del processo di produzione.

Gli errori non dovuti al campionamento sono sostanzialmente di quattro tipi:

- «errori di copertura»: errori causati dalle differenze esistenti tra la popolazione di interesse e lo schema di campionamento. Gli errori di copertura comprendono la sovracopertura, la sottocopertura e gli errori di classificazione:
 - «sovracopertura»: vengono prese in considerazione unità erroneamente classificate, che esulano dalla portata dell'indagine, o unità che risultano inesistenti all'atto pratico,
 - «sottocopertura»: nel caso in cui determinate unità non siano incluse nello schema di campionamento,
 - «errori di classificazione»: errata classificazione di unità appartenenti alla popolazione di interesse,
 - «errori di misura»: errori che si producono al momento della rilevazione dei dati. Le cause sono molteplici: lo strumento d'indagine, il sistema di informazione, l'intervistatore e le modalità della rilevazione,
 - «errori di elaborazione»: si verificano nelle operazioni successive alla rilevazione, ad esempio: l'inserimento dei dati, la codifica, l'editing, la ponderazione,
 - «errori dovuti alla mancanza di risposte»: errori dovuti all'impossibilità di ottenere le informazioni desiderate presso un'unità idonea. Si distinguono due tipi principali:
 - «assenza di risposta delle unità»: unità intere (famiglie e/o persone), scelte per il campione, non hanno comunicato alcuna informazione,
 - «assenza di risposta per alcune voci»: l'unità del campione è stata correttamente osservata, senza tuttavia ottenere tutte le informazioni necessarie.
- i) «Pertinenza»: la misura in cui le statistiche soddisfano le esigenze degli utenti attuali o potenziali: esistenza delle statistiche necessarie, grado di corrispondenza tra i concetti utilizzati (definizioni, classificazioni, ecc.) e le esigenze degli utenti.
- j) «Tempestività e puntualità»:
 - la tempestività dell'informazione è rappresentata dal lasso di tempo che intercorre tra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno che descrive,
 - la puntualità è riferita al lasso di tempo tra l'effettiva data di consegna dei dati da parte di Eurostat e la data di consegna prevista: termine indicato in calendari ufficiali, previsto da un regolamento o concordato tra le parti.
- k) «Accessibilità e chiarezza»:
 - per accessibilità si intende l'insieme delle condizioni fisiche alle quali gli utenti possono ottenere i dati: a chi rivolgersi, come ordinare, termini di consegna, trasparenza della politica dei prezzi, condizioni di commercializzazione convenienti (copyright, ecc.), disponibilità di micro o macro data, formati (su carta, file, CD-ROM, Internet,...), ecc.,
 - la chiarezza riguarda le modalità di presentazione dei dati: presenza o assenza di metadati, illustrazioni tipo grafici o mappe, disponibilità di informazioni sulla loro qualità (comprese le eventuali restrizioni dell'uso), nonché la disponibilità di un'assistenza supplementare da parte degli Istituti statistici nazionali.
-

ALLEGATO II

Criteri di valutazione della qualità e contenuto della relazione intermedia che gli Stati membri devono presentare

1 INDICATORI TRASVERSALI COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA

1.1. **Indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC**

Gli Stati membri forniscono gli indicatori trasversali comuni UE basati sul campione trasversale EU-SILC dell'anno n, inclusi nella relazione annuale dell'anno (n+2) da presentare a primavera al Consiglio europeo.

Gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea sono gli indicatori adottati dal Consiglio nel quadro del metodo aperto di coordinamento e possono essere derivati dallo strumento EU-SILC.

1.2. **Altri indicatori**1.2.1. *Equivalente reddito disponibile*1.2.2. *Disparità di retribuzione tra i sessi non corretta*

Gli Stati membri che calcolano l'indicatore relativo alla disparità di retribuzione tra i sessi non corretta sulla base EU-SILC forniscono tale indicatore.

2. PRECISIONE

2.1. **Schema di campionamento**

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

2.1.1. *Tipo di schema di campionamento (stratificato, plurifase, clustered)*2.1.2. *Unità di campionamento (una fase, due fasi)*2.1.3. *Criteri di stratificazione e di sottostratificazione*2.1.4. *Dimensione del campione e criteri di attribuzione*2.1.5. *Sistemi di selezione del campione*2.1.6. *Ripartizione del campione nel tempo*2.1.7. *Rinnovo del campione: gruppi di rotazione*2.1.8. *Ponderazioni*2.1.8.1. *Effetto dello schema di campionamento*2.1.8.2. *Correzioni in caso di assenza di risposta*2.1.8.3. *Correzioni in base ai dati esterni (livello, variabili utilizzate e fonti)*2.1.8.4. *Ponderazione trasversale finale*

2.1.9. Sostituzioni

Gli Stati membri che operano la sostituzione in caso di assenza di risposta delle unità forniscono le informazioni seguenti:

2.1.9.1. Metodo di selezione delle unità di sostituzione

2.1.9.2. Principali caratteristiche delle unità sostitutive rispetto alle unità iniziali, per regione (NUTS 2) se disponibile

2.1.9.3. Distribuzione delle unità sostitutive in base all'indirizzo contattato (DB120), all'esito della compilazione del questionario sulla famiglia (DB130) e all'accettazione dell'intervista della famiglia (DB135) delle unità d'origine

2.2. Errori di campionamento

2.2.1. Errore standard e dimensione effettiva del campione

Sono fornite le informazioni seguenti:

- dimensione effettiva del campione per gli indicatori trasversali comuni UE basati sulla componente trasversale EU-SILC, per l'equivalente reddito disponibile e per la disparità di retribuzione tra i sessi non corretta (se applicabile),
- errori standard per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC, per l'equivalente reddito disponibile e per la disparità di retribuzione tra i sessi non corretta (se applicabile).

2.3. Errori non dovuti al campionamento

2.3.1. Errori dello schema di campionamento e della copertura

Vengono fornite, se disponibili, una descrizione dello schema di campionamento (comprendente informazioni riguardanti la procedura seguita per l'aggiornamento, la frequenza ed i duplicati) ed una descrizione dei principali problemi di copertura (errori di classificazione, sottocopertura, sovracopertura).

Gli Stati membri che utilizzano un campionamento a rotazione forniscono informazioni relative allo schema di campionamento soltanto per le nuove repliche.

2.3.2. Errori di misura e di elaborazione

2.3.2.1. Errori di misura

Sono fornite le informazioni seguenti:

- descrizione delle diverse cause degli errori di misura che possono verificarsi nell'indagine,
- descrizione del modo in cui il questionario è stato elaborato, l'eventuale utilizzazione di un laboratorio cognitivo, collaudo del questionario nella pratica, effetto della sua struttura, del suo contenuto e della sua formulazione,
- informazioni sull'intensità e l'efficacia della formazione per gli intervistatori: numero di giorni di formazione, verifica delle competenze prima dell'inizio del lavoro (tasso di successo, ecc.),
- informazioni sugli studi, quali interviste ripetute, studi di convalida o esperimenti su campioni frammentati, se disponibili,
- i risultati di modelli, ad esempio per valutare le ripercussioni dell'utilizzazione di un anno fiscale in luogo di un anno civile, se disponibili.

2.3.2.2. Errori di elaborazione

Sono fornite le informazioni seguenti:

- descrizione dei controlli di inserimento, di codifica e di editing dei dati. I principali errori individuati in occasione del processo ulteriore alla rilevazione dei dati,
- il tasso di editing non effettuato per le variabili del reddito.

2.3.3. Errori dovuti alla mancanza di risposte

Sono fornite le informazioni seguenti:

2.3.3.1. Dimensione del campione ottenuta:

- numero di famiglie per le quali un'intervista è accettata per la base di dati. Ripartizione dei gruppi di rotazione (se applicabile) e totale,
- numero di persone di età superiore ai 16 anni che fanno parte delle famiglie per le quali l'intervista è accettata per la base di dati e che hanno risposto ad un'intervista completa. Ripartizione dei gruppi di rotazione (se applicabile) e totale,
- numero di rispondenti selezionati (se applicabile) membri della famiglia per la quale l'intervista è accettata per la base di dati, e che hanno risposto ad un'intervista personale completa. Ripartizione dei gruppi di rotazione (se applicabile) e totale.

2.3.3.2. Assenza di risposta delle unità

Gli Stati membri che utilizzano un campione a rotazione forniscono le informazioni sull'assenza di risposta delle unità per le nuove repliche in base alle formule riportate di seguito.

Per il campione totale, l'assenza di risposta delle unità è calcolata sottraendo dal numeratore e dal denominatore delle formule riportate di seguito le unità che in base alle regole esulano dal campo dell'indagine.

- il tasso di assenza di risposte delle famiglie (NRh) è calcolato come segue:

$$NRh = [1 - (Ra * Rh)] * 100$$

$$Ra = \frac{\text{Numero di indirizzi contattati con successo}}{\text{Numero di indirizzi validi selezionati}} = \frac{\sum[DB120 = 11]}{\sum[DB120 = \text{tutti}] - \sum[DB120 = 23]}$$

Ra è il tasso di indirizzi contattati

$$Rh = \frac{\text{Numero di interviste a famiglie complete e accettate per la base di dati}}{\text{Numero di famiglie idonee agli indirizzi contattati}} = \frac{\sum[DB135 = 1]}{\sum[DB130 = \text{tutti}]}$$

Rh è la proporzione di interviste a famiglie complete ed accettate per la base di dati

DB120 rappresenta gli indirizzi contattati

DB130 rappresenta l'esito della compilazione del questionario sulla famiglia

DB135 rappresenta l'esito della compilazione del questionario sulla famiglia

Negli Stati membri ove si praticano sostituzioni in caso di assenza di risposta delle unità il tasso di assenza di risposta è calcolato prima e dopo la sostituzione.

- Il tasso di assenza di risposta individuale (NRp) è calcolato come segue:

$$NRp = [1 - (Rp)] * 100$$

$$Rp = \frac{\text{Numero di interviste personali complete}}{\text{Numero di individui idonei nelle famiglie per i quali le interviste sono complete e accettate per la base di dati}} = \frac{\sum[RB250 = 11 + 12 + 13]}{\sum[RB245 = 1 + 2 + 3]}$$

Rp è la proporzione di interviste personali complete ed accettate per la base di dati

RB245 rappresenta la situazione del rispondente

RB250 rappresenta la situazione dei dati.

- Il tasso globale di assenza di risposta individuale (* NRp) è calcolato come segue:

$$NRp = [1 - (Ra * Rh * Rp)] * 100$$

Negli Stati membri ove si praticano sostituzioni in caso di assenza di risposta delle unità il tasso di assenza di risposta è calcolato prima e dopo le sostituzioni.

Negli Stati membri nei quali è stato scelto un campione di persone in luogo di un campione di famiglie (indirizzi), il tasso di assenza di risposta individuale è calcolato per la variabile «rispondente selezionato» (RB245 = 2), per tutti gli individui di 16 anni e più (RB245 = 2 + 3) e per la variabile «rispondente non selezionato» (RB245 = 3).

2.3.3.3. Ripartizione delle famiglie (unità iniziali) in base alle variabili «indirizzo contattato» (DB120), «esito della compilazione del questionario sulla famiglia» (DB130) e «accettazione dell'intervista della famiglia» (DB135), per ogni gruppo ruotato (se applicabile) e per il totale

2.3.3.4. Ripartizione delle unità sostitutive (se applicabile) in base alle variabili «indirizzo contattato» (DB120), «esito della compilazione del questionario sulla famiglia» (DB130) e «accettazione dell'intervista della famiglia» (DB135), per ogni gruppo ruotato (se applicabile) e per il totale

2.3.3.5. Assenza di risposta

Per le variabili del reddito sono fornite le seguenti informazioni:

- percentuale delle famiglie (per componente del reddito rilevata o compilata a livello della famiglia) o delle persone (per componente del reddito rilevata o compilata al livello della persona) che hanno percepito un importo per ogni componente del reddito,
- percentuale di dati mancanti per ogni componente del reddito rilevata o compilata al livello della famiglia/della persona,
- percentuale di informazioni parziali per ogni componente del reddito rilevata o compilata al livello della famiglia/della persona.

Assenza di risposta	(A)	(B)	(C)
	% di famiglie che hanno percepito un importo	% di famiglie per le quali mancano i dati (prima dell'imputazione)	% di famiglie per le quali i dati sono parziali (prima dell'imputazione)
Reddito totale lordo della famiglia ⁽¹⁾			
Reddito totale disponibile della famiglia			
Reddito totale disponibile della famiglia prima delle prestazioni sociali eccettuate le pensioni di vecchiaia e di reversibilità			
Reddito totale disponibile della famiglia comprese le pensioni di vecchiaia e di reversibilità			
Componenti del reddito netto a livello della famiglia ⁽²⁾			
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della famiglia)			
Componenti del reddito lordo a livello della famiglia ⁽³⁾			
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della famiglia)			
	% delle persone di più di 16 anni che hanno percepito un importo	% delle persone per le quali mancano i dati (prima dell'imputazione)	% delle persone per le quali i dati sono parziali (prima dell'imputazione)
Componenti del reddito netto a livello della persona ⁽²⁾			
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della persona)			
Componenti del reddito lordo a livello della persona ⁽³⁾			
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della persona)			

⁽¹⁾ Obbligatorio a partire dal 2007.

⁽²⁾ Soltanto per gli Stati membri che raccolgono dati sul reddito netto al livello delle componenti.

⁽³⁾ Per gli Stati membri che forniscono dati sul reddito lordo al livello delle componenti. Per gli altri Stati membri: obbligatorio a partire dal 2007.

- 2.3.3.6. Il totale delle risposte non fornite e il numero delle osservazioni nel campione a livello dell'unità degli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC, per l'equivalente reddito disponibile e la disparità di retribuzione tra i sessi non corretta

2.4. Modalità di rilevamento dei dati

Gli Stati membri che utilizzano un campione di indirizzi/di famiglie forniscono la ripartizione dei membri della famiglia di più di 16 anni in base alle variabili «situazione dei dati» (RB250) ed il «tipo di intervista» (RB260) per ogni gruppo ruotato (se applicabile) e per il totale.

Gli Stati membri che utilizzano un campione di persone forniscono la ripartizione delle categorie «rispondente selezionato», «componenti della famiglia di 16 anni e più» e «rispondente non selezionato» in base alle variabili «situazione dei dati» (RB250) e «tipo di intervista» (RB260) per ogni gruppo ruotato (se applicabile) e per il totale.

2.5. Durata dell'intervista

La durata media per famiglia dell'intervista è specificata.

La durata media per famiglia dell'intervista è calcolata sommando la durata di tutte le interviste alle famiglie e la durata di tutte le interviste personali e dividendo il risultato per il numero di questionari «famiglia» completi ed accettati per la base di dati.

3. COMPARABILITÀ

3.1. Concetti e definizioni di base

I concetti nazionali applicati, le differenze tra i concetti nazionali ed i concetti standard EU-SILC ed una valutazione, se disponibile, delle conseguenze delle differenze di cui sopra sono comunicate per i settori seguenti:

- popolazione di riferimento,
- definizione di famiglia,
- composizione della famiglia,
- periodo/i di riferimento del reddito utilizzato/i,
- periodo per le imposte sul reddito e i contributi sociali,
- periodo di riferimento per le imposte sul patrimonio,
- divario tra il periodo di riferimento del reddito e le variabili attuali,
- durata totale della rilevazione dei dati per il campione,
- informazioni di base sulla condizione lavorativa durante il periodo di riferimento del reddito.

3.2. Componenti del reddito

3.2.1. *Le differenze tra le definizioni nazionali e le definizioni standard EU-SILC ed una valutazione, se disponibile, delle ripercussioni delle differenze citate sono comunicate per le seguenti variabili target:*

- reddito totale lordo della famiglia,
- reddito totale disponibile della famiglia,
- reddito totale disponibile della famiglia prima delle prestazioni sociali eccettuate le pensioni di vecchiaia e di reversibilità,
- reddito totale disponibile della famiglia prima delle prestazioni sociali tra cui le pensioni di vecchiaia e di reversibilità,
- fitti figurativi ⁽¹⁾,
- reddito derivante dalla locazione di beni o terreni,
- indennità inerenti alla famiglia e ai figli,
- versamenti connessi all'emarginazione sociale non classificati altrove,

⁽¹⁾ Obbligatorio a partire dal 2007.

- indennità per l'alloggio,
- trasferimenti regolari di contante tra famiglie, attivi,
- interessi, dividendi, utili da investimenti di capitale in imprese non costituite in società,
- interessi pagati su mutui ipotecari ⁽¹⁾,
- reddito percepito da persone di età inferiore a 16 anni,
- imposte correnti sul patrimonio,
- trasferimenti regolari di denaro tra famiglie, passivi,
- imposte sul reddito e contributi sociali,
- rimborsi/entrate per conguagli fiscali,
- reddito netto monetario o quasi monetario da lavoro dipendente,
- reddito netto da lavoro dipendente non monetario ⁽²⁾;
- contributi sociali dei datori di lavoro ⁽³⁾;
- profitti o perdite netti in denaro da lavoro autonomo (compresi diritti di proprietà);
- Valore dei beni destinati all'autoconsumo ⁽¹⁾,
- indennità di disoccupazione,
- pensione di vecchiaia,
- pensione di reversibilità,
- indennità di malattia,
- pensione d'invalidità,
- Sussidi relativi all'istruzione,
- guadagni mensili lordi per i lavoratori dipendenti ⁽⁴⁾.

3.2.2. *Fonte o procedura utilizzata per la rilevazione delle variabili del reddito*

3.2.3. *Forma in cui sono state ottenute le variabili del reddito al livello delle componenti (ad esempio: lordo, al netto di imposte sul reddito alla fonte e di contributi sociali, al netto di imposte sul reddito alla fonte, al netto di contributi sociali)*

3.2.4. *Metodo utilizzato per ottenere le variabili target per il reddito nella forma richiesta (ossia come valori lordi)*

4. COERENZA

4.1. **Raffronto tra le variabili bersaglio del reddito e il numero di persone che percepiscono un reddito per ogni «componente del reddito» con fonti esterne**

Un raffronto con fonti esterne tra tutte le variabili target del reddito e il numero di persone che percepiscono un reddito per ogni «componente del reddito» viene presentato nei casi in cui gli Stati membri interessati ritengono che tali dati esterni siano sufficientemente affidabili.

⁽¹⁾ Obbligatorio a partire dal 2007.

⁽²⁾ Questa variabile (ad eccezione delle automobili di società) è raccolta soltanto a partire dal 2007.

⁽³⁾ Questa variabile è registrata soltanto a partire dal 2007 se gli studi di fattibilità mostrano che ciò è possibile.

⁽⁴⁾ Obbligatorio soltanto per gli Stati membri che non hanno altre fonti che le statistiche EU-SILC per calcolare la divergenza di retribuzione tra uomini e donne.

ALLEGATO III

Criteri di valutazione della qualità e del contenuto della relazione definitiva che gli Stati membri devono presentare**1. INDICATORI LONGITUDINALI COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA BASATI SULLA DIMENSIONE LONGITUDINALE EU-SILC**

Gli Stati membri forniscono gli indicatori longitudinali comuni dell'Unione europea basati sul campione longitudinale EU-SILC.

Gli indicatori longitudinali comuni dell'Unione europea sono gli indicatori adottati dal Consiglio nel quadro del metodo aperto di coordinamento e possono essere derivati dallo strumento EU-SILC.

2. PRECISIONE**2.1. Schema di campionamento**

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

2.1.1. *Tipo di schema di campionamento (stratificato, plurifase, clustered)*

2.1.2. *Unità di campionamento (una fase, due fasi)*

2.1.3. *Criteri di stratificazione e di sottostratificazione*

2.1.4. *Dimensione del campione e criteri di attribuzione*

2.1.5. *Sistemi di selezione del campione*

2.1.6. *Ripartizione del campione nel tempo*

2.1.7. *Rinnovo del campione: gruppi di rotazione*

2.1.8. *Ponderazioni*

2.1.8.1. *Effetto dello schema di campionamento*

2.1.8.2. *Correzioni in caso di assenza di risposta*

2.1.8.3. *Correzioni in base ai dati esterni (livello, variabili utilizzate e fonti)*

2.1.8.4. *Ponderazione longitudinale finale*

Per la seconda tornata e le tornate successive della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

2.1.8.5. *Correzioni in caso di assenza di risposta*

2.1.8.6. *Correzioni in base ai dati esterni (livello, variabili utilizzate e fonti)*

2.1.8.7. *Ponderazione longitudinale finale*

2.1.8.8. *Ponderazione trasversale finale delle famiglie*

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC gli Stati membri che operano la sostituzione in caso di assenza di risposta delle unità forniscono le informazioni seguenti:

2.1.9. *Sostituzioni*

2.1.9.1. *Metodo di selezione delle unità di sostituzione*

2.1.9.2. *Principali caratteristiche delle unità sostitutive rispetto alle unità iniziali, per regione (NUTS 2) se disponibile*

2.1.9.3. *Ripartizione delle unità sostitutive in base all'indirizzo contattato (DB1 20), all'esito della compilazione del questionario sulla famiglia (DB1 30) e all'accettazione dell'intervista della famiglia (DB1 35) delle unità di origine*

2.2. Errori di campionamento

Per la componente trasversale EU-SILC e per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

— la media, il numero totale di osservazioni (prima e dopo l'imputazione) e gli errori standard per le seguenti componenti del reddito:

Componenti del reddito	Media	Numero di osservazioni		Errore standard
		Prima dell'imputazione	Dopo imputazione	
Reddito totale lordo della famiglia ⁽¹⁾				
Reddito totale disponibile della famiglia				
Reddito totale disponibile della famiglia prima delle prestazioni sociali eccettuate le pensioni di vecchiaia e di reversibilità				
Reddito totale disponibile della famiglia comprese le pensioni di vecchiaia e di reversibilità				
Componenti del reddito netto a livello della famiglia ⁽²⁾				
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della famiglia)				
Componenti del reddito netto a livello della famiglia ⁽³⁾				
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della famiglia)				
Componenti del reddito netto a livello della persona ⁽²⁾				
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della persona)				
Componenti del reddito netto a livello della persona ⁽³⁾				
(una riga per ogni componente del reddito rilevata al livello della persona)				

⁽¹⁾ Obbligatorio a partire dal 2007.

⁽²⁾ Soltanto per gli Stati membri che raccolgono dati sul reddito netto al livello delle componenti.

⁽³⁾ Per gli Stati membri che forniscono dati sul reddito lordo al livello delle componenti. Per gli altri Stati membri: obbligatorio a partire dal 2007.

— la media, il numero di osservazioni (prima e dopo l'imputazione) e l'errore standard per la ripartizione dell'equivalente reddito disponibile in base al sesso, al gruppo di età e alla dimensione della famiglia:

Equivalente reddito disponibile	Media	Numero di osservazioni		Errore standard
		Prima dell'imputazione	Dopo l'imputazione	
Sottoclassi relative alla dimensione della famiglia				
1 membro				
2 membri				
3 membri				
4 e più				
Popolazione per gruppo di età				
< 25				
25-34				
35-44				
45-54				
55-64				
65+				
Popolazione per sesso				
Maschile				
Femminile				

2.3. Errori non dovuti al campionamento

2.3.1. Errori dello schema di campionamento e della copertura

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni sugli errori dello schema di campionamento e della copertura come definiti nell'allegato II, punto 2.3.1, del presente regolamento.

2.3.2. Errori di misura e di elaborazione

Per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite informazioni sugli errori di misura e di elaborazione come definiti nell'allegato II, punto 2.3.2, del presente regolamento.

2.3.3. Errori dovuti alla mancanza di risposte

2.3.3.1. Dimensione del campione ottenuta

Per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

- numero di famiglie per le quali un'intervista è accettata per la base di dati,
- numero di persone di età superiore ai 16 anni, numero di persone che compongono il campione e numero di conviventi membri delle famiglie la cui intervista è accettata per la base di dati, che hanno fornito un'intervista completa.

2.3.3.2. Assenza di risposta delle unità

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

- tasso di assenza di risposta delle famiglie (NRh) come definito nell'allegato II, punto 2.3.3.2, del presente regolamento,
- tasso di assenza di risposta individuale (NRp) come definito nell'allegato II, punto 2.3.3.2, del presente regolamento,
- tasso globale di assenza di risposta individuale (* NRp) come definito nell'allegato II, punto 2.3.3.2, del presente regolamento.

Sono fornite le informazioni seguenti per la seconda tornata e per le tornate successive della componente longitudinale EU-SILC:

- Tasso di risposta delle famiglie:
 - Tasso di risposta per tornata
Percentuale di famiglie interrogate con esito favorevole (DB135 = 1) passate dalla tornata t - 1 alla tornata t o create di recente o aggiunte durante la tornata t, escluse le famiglie che esulano dal campo (in base alle regole) o sono inesistenti.
 - Tasso di seguito longitudinale
Percentuale di famiglie passate per il seguito alla tornata t + 1 fra le famiglie passate dalla tornata t - 1 alla tornata t, escluse le famiglie che esulano dal campo (in base alle regole) o sono inesistenti.
 - Rapporto del seguito
Numero di famiglie passate della tornata t alla tornata t + 1 rispetto al numero di famiglie passate per il seguito dalla tornata t - 1 alla tornata t.
 - Rapporto della dimensione del campione raggiunta
Rapporto tra il numero di famiglie accettate per la base di dati (DB135 = 1) nella tornata t e il numero di famiglie accettate per la base di dati (DB135 = 1) nella tornata t - 1.
- Tasso di risposte individuali:
 - Tasso di risposta per tornata
Percentuale di persone del campione interrogati con buon esito (RB250 = 11,12,13) tra quelli passati dalla tornata t - 1 alla tornata t o creati di recente o aggiunti durante la tornata t, all'infuori delle persone che esulano dal campo (in base alle regole).
Percentuale di conviventi scelti per la tornata t ed interrogati con buon esito (RB = 11,12,13) fra quelli passati dalla tornata t - 1 alla tornata t.

- Tasso di seguito longitudinale
Percentuale di persone del campione interrogati con buon esito (RB250 = 11,12,13) nella tornata t tra tutti gli individui del campione, esclusi i deceduti o quelli considerati inadatti (fuori del campo), ripartizione in base alle cause dell'assenza di risposta.
- Rapporto delle dimensioni del campione raggiunta
Rapporto tra il numero di interviste personali complete (RB250 = 11,12,13) della tornata t e il numero di interviste personali complete della tornata t - 1.
Il rapporto è definito per le persone del campione e per tutte le persone comprese le persone non appartenenti al campione di più di 16 anni e i conviventi di più di 16 anni selezionati nella prima tornata.
- Tasso di risposta per le persone non comprese nel campione
Rapporto tra il numero di interviste personali complete (RB250 = 11,12,13) di individui non compresi nel campione di più di 16 anni nella tornata t e tutti gli individui non compresi nel campione di più di 16 anni compresi nell'elenco delle famiglie accettate per la base di dati (DB135 = 1) nella tornata t o compresi nell'elenco delle interviste più recenti a famiglie passate dalla tornata t - 1 alla tornata t per il seguito, ma che non hanno potuto essere interrogate con buon esito nella tornata t.

2.3.3.3. Ripartizione delle famiglie secondo la situazione della famiglia (DB110), gli indirizzi contattati (DB120), l'esito della compilazione del questionario sulla famiglia (DB130) e l'accettazione dell'intervista della famiglia (DB135)

Per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC è fornita la ripartizione delle famiglie in base alla situazione della famiglia, gli indirizzi contattati, l'esito della compilazione del questionario sulla famiglia e l'accettazione dell'intervista della famiglia.

2.3.3.4. Ripartizione delle persone in base all'appartenenza alla famiglia (RB110)

Per la seconda tornata e per le tornate successive della componente longitudinale EU-SILC è fornita la ripartizione delle persone in base all'appartenenza alla famiglia.

2.3.3.5. Assenza di risposta

Per le variabili del reddito sono fornite le seguenti informazioni per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC:

- percentuale delle famiglie (per componente del reddito rilevata o compilata a livello della famiglia/delle persone (per componente del reddito rilevata o compilata al livello della persona) che hanno percepito un importo per ogni componente del reddito,
- percentuale di dati mancanti per ogni componente del reddito rilevata o compilata al livello della famiglia/della persona,
- percentuale di informazioni parziali per ogni componente del reddito rilevata o compilata al livello della famiglia/della persona.

2.4. **Modalità di rilevamento dei dati**

Per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC, è fornita la ripartizione dei membri della famiglia di più di 16 anni in base alle variabili «situazione dei dati» (RB250) e «tipo di intervista» (RB260), per ogni persona del campione, per i conviventi e per il totale.

2.5. **Procedura d'imputazione**

Per la dimensione trasversale EU-SILC e per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC sono trasmesse: la descrizione della procedura di imputazione utilizzata in caso di assenza di risposta, se diversa rispetto al metodo di Eurostat; le variabili imputate e la percentuale di imputazione sul numero totale di osservazioni per variabile del campione.

2.6. **Fitti figurativi**

Per la componente trasversale EU-SILC e per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC è trasmessa la descrizione del metodo utilizzato per calcolare il fitto figurativo, se diverso rispetto al metodo di Eurostat.

2.7. **Autovettura aziendale**

Per la dimensione trasversale EU-SILC e per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC è trasmessa la descrizione del metodo utilizzato per imputare un valore all'uso privato dell'autovettura aziendale.

3. COMPARABILITÀ

3.1. Concetti e definizioni di base

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono comunicate informazioni sui concetti e le definizioni di base (come descritti nell'allegato I, punto 4.1, del presente regolamento), sulle differenze tra le definizioni nazionali e le definizioni standard EU-SILC ed una valutazione, se disponibile, delle conseguenze delle differenze di cui sopra.

Per la seconda tornata e per le tornate successive sono comunicati tutti i cambiamenti dei concetti e delle definizioni di base rispetto alla prima tornata.

3.2. Componenti del reddito

3.2.1. *Differenze tra le definizioni nazionali e le definizioni standard EU-SILC, e valutazione (se disponibile) delle conseguenze di tali differenze*

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono comunicate informazioni sulle componenti del reddito, come descritte nell'allegato II, punto 3.2.1, del presente regolamento (ad eccezione della «retribuzione mensile lorda dei lavoratori dipendenti»).

Per la seconda tornata e per le tornate successive sono comunicati tutti i cambiamenti dei concetti e delle definizioni di base rispetto alla prima tornata.

3.2.2. *Fonte o procedura utilizzata per la rilevazione delle variabili del reddito*

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC sono indicate la fonte o la procedura utilizzate per la rilevazione delle variabili del reddito.

Per la seconda tornata e per le tornate successive sono comunicati tutti i cambiamenti della fonte o della procedura utilizzate per la rilevazione delle variabili del reddito.

3.2.3. *Forma nella quale sono state ottenute le variabili del reddito al livello delle componenti*

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC è precisata la forma nella quale sono state ottenute le variabili del reddito al livello delle componenti (ad esempio lorde, al netto di imposte sul reddito alla fonte e di contributi sociali, al netto di imposte sul reddito alla fonte, al netto di contributi sociali).

Per la seconda tornata e per le tornate successive sono comunicati tutti i cambiamenti della forma nella quale sono state ottenute le variabili del reddito a livello delle componenti.

3.2.4. *Metodo utilizzato per ottenere le variabili bersaglio del reddito nella forma necessaria (ossia come valori lordi)*

Per la prima tornata della componente longitudinale EU-SILC è precisato il metodo utilizzato per ottenere le variabili bersaglio del reddito nella forma necessaria (ossia come valori lordi).

Per la seconda tornata e per le tornate successive sono comunicati tutti i cambiamenti della fonte o della procedura utilizzate per la rilevazione delle variabili del reddito.

3.3. Regole

Per la dimensione longitudinale EU-SILC sono comunicate le differenze tra le regole nazionali e le regole standard EU-SILC.

4. COERENZA

4.1. **Raffronto con fonti esterne tra le variabili bersaglio del reddito e il numero di persone che percepiscono un reddito per ogni «componente del reddito»**

Per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC, un raffronto con fonti esterne di tutte le variabili bersaglio del reddito e il numero di persone che percepiscono un reddito per ogni «componente del reddito» viene presentato nei casi in cui gli Stati membri interessati ritengano che tali dati esterni siano sufficientemente affidabili.

ALLEGATO IV

Contenuto della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità che la Commissione (Eurostat) deve presentare

RELAZIONE COMPARATIVA INTERMEDIA SULLA QUALITÀ

Sulla base della relazione intermedia sulla qualità fornita dagli Stati membri, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione comparativa intermedia sulla qualità comprendente i seguenti criteri di qualità:

1. Precisione
 - 1.1. Schema di campionamento
 - 1.2. Errori di campionamento
 - 1.2.1. Il valore stimato, il coefficiente di variazione, l'intervallo di confidenza del 95 % e la dimensione effettiva del campione per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC, per l'equivalente reddito disponibile per la disparità di retribuzione tra i sessi non corretta (se applicabile)
 - 1.3. Errori non dovuti al campionamento
 - 1.4. Modalità della raccolta dei dati
 - 1.5. Durata delle interviste
2. Comparabilità
 - 2.1. Concetti e definizioni di base
 - 2.2. Componenti del reddito
3. Coerenza

RELAZIONE COMPARATIVA DEFINITIVA SULLA QUALITÀ

Sulla base della relazione definitiva sulla qualità fornita dagli Stati membri, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione comparativa definitiva sulla qualità comprendente i seguenti criteri di qualità:

1. Pertinenza
 - Descrizione e classificazione degli utenti
 - Descrizione delle diverse esigenze degli utenti (per categoria di utenti)
2. Precisione
 - 2.1. Schema di campionamento
 - 2.2. Errori di campionamento

Per la componente trasversale EU-SILC e per ogni tornata della componente longitudinale EU-SILC sono fornite le informazioni seguenti:

 - la media, il numero totale di osservazioni (prima e dopo l'imputazione), il coefficiente di variazione e l'intervallo di confidenza del 95 % per le componenti del reddito,
 - la media, il numero totale di osservazioni (prima e dopo l'imputazione), il coefficiente di variazione e l'intervallo di confidenza del 95 % per le ripartizioni dell'equivalente reddito disponibile per sesso, gruppo di età e dimensioni della famiglia.
 - 2.3. Errori non dovuti al campionamento
 - 2.4. Modalità della raccolta dei dati
 - 2.5. Procedura di imputazione
 - 2.6. Fitti figurativi
 - 2.7. Autovetture aziendali

3. Tempestività e puntualità
 - Tempestività media dei dati
 - Frequenza media dei dati e loro attualità
 - Percentuale di trasmissioni tardive di dati, sulla base delle date previste di diffusione fissate dal regolamento quadro EU-SILC
 - Ritardo medio (in numero di settimane) dei dati non trasmessi puntualmente
 - Motivi del ritardo della trasmissione dei dati
 4. Accessibilità e chiarezza
 - Descrizione delle condizioni di accesso ai dati (mass media, sostegno, condizioni di marketing, restrizioni, segretezza, ecc.)
 - Descrizione delle condizioni della pubblicazione dei dati
 5. Comparabilità
 - 5.1. Concetti e definizioni di base
 - 5.2. Componenti del reddito
 - 5.3. Regole
 6. Coerenza
-

REGOLAMENTO (CE) N. 29/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 2004****recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2005 sulla conciliazione della vita lavorativa e familiare di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 246/2003 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro, prevede anche un modulo ad hoc sulla conciliazione tra la vita lavorativa e familiare.
- (2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98 l'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc è stabilito almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo.

- (3) È necessario disporre di una serie completa e comparabile di dati relativi alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, come indicato negli orientamenti del 2003 per la parità uomo-donna nell'ambito delle politiche comunitarie a favore dell'occupazione adottati dal Consiglio il 22 luglio 2003 ⁽³⁾.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare tramite il modulo ad hoc 2005 è contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche del modulo ad hoc 2005 sulla conciliazione tra la vita lavorativa e familiare

1. Stati membri e regioni interessate: tutti
2. Le variabili saranno codificate come segue:

Colonna	Codice	Denominazione	Filtro
237		<i>Tipo principale di assistenza fornita ai bambini dell'intervistato/del coniuge, di età uguale o inferiore ai 14 anni, durante le ore lavorative dell'intervistato (eccetto la scuola obbligatoria; settimana normale escluse le vacanze scolastiche e le soluzioni di emergenza)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni nel cui nucleo familiare vive almeno un bambino dell'intervistato/del coniuge, di età uguale o inferiore a 14 anni e C24=1,2
	1	Servizi di assistenza per l'infanzia (inclusi gli assistenti retribuiti), prescuola	
	2	Partner che vive nel nucleo familiare	
	3	Parenti/vicini/amici (non retribuiti)	
	4	Nessuna assistenza	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Nulla	Nessuna risposta	
238		<i>La persona assiste regolarmente altri bambini di età uguale o inferiore ai 14 anni oppure parenti/amici di età uguale o superiore a 15 anni malati, disabili, anziani che necessitano di cura</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
	1	Sì, altri bambini di età uguale o inferiore a 14 anni	
	2	Sì, parenti/amici di età uguale o superiore a 15 anni ai quali serve assistenza	
	3	Sì, altri bambini di età uguale o inferiore a 14 anni e parenti/amici di età uguale o superiore a 15 anni ai quali serve assistenza	
	4	No	
	9	Non applicabile (persona di età inferiore a 15 anni o superiore a 64 anni)	
	Nulla	Nessuna risposta	
239		<i>Desidera cambiare l'organizzazione della propria vita lavorativa e delle proprie responsabilità di assistenza ai bambini</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e [(nel cui nucleo familiare vive almeno un bambino dell'intervistato/del coniuge, di età uguale o inferiore a 14 anni) oppure (C238=1,2, 3)]
	1	No	
	2	Desidera lavorare o estendere l'orario di lavoro (e ridurre l'orario di assistenza)	
	3	Desidera lavorare meno per disporre di maggior tempo per l'assistenza	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
Nulla	Nessuna risposta		
240		<i>Motivo principale (connesso all'assistenza per i bambini) del fatto che non lavora o non lavora più a lungo</i>	C239=2 e [(nel cui nucleo familiare vive almeno un bambino dell'intervistato/del coniuge, di età uguale o inferiore a 14 anni) oppure (C238=1, 3)]
	1	Mancanza di servizi diurni di assistenza ai bambini	
	2	Mancanza di servizi di assistenza ai bambini in orari specifici	
	3	Mancanza di servizi di assistenza ai bambini durante il giorno o in orari specifici	
	4	I servizi di assistenza all'infanzia costano troppo	

Colonna	Codice	Denominazione	Filtro
241	5	I servizi disponibili di assistenza ai bambini non sono di qualità sufficiente	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni nel cui nucleo familiare vive almeno un bambino dell'intervistato/del coniuge, di età uguale o inferiore a 14 anni e C24=1,2
	6	Altri motivi non connessi con la mancanza di adeguati servizi di assistenza all'infanzia	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Nulla	Nessuna risposta	
		<i>Durante le vacanze scolastiche o nei periodi di chiusura dei servizi di assistenza all'infanzia o quando la persona che cura i bambini è in vacanza: l'intervistato ha preso giorni di ferie o ha ridotto l'orario di lavoro o ha preso altri accordi speciali con il datore di lavoro negli ultimi 12 mesi al fine di assistere i bambini</i>	
	1	No	
	2	Sì, dato che mancano servizi alternativi di assistenza ai bambini durante il giorno	
	3	Sì, dato che mancano servizi alternativi di assistenza ai bambini in orari specifici	
	4	Sì, perché i servizi alternativi di assistenza ai bambini sono troppo costosi	
	5	Sì, perché i servizi alternativi di assistenza ai bambini non sono di qualità sufficiente	
242	6	Sì, per altri motivi	C239=2 e (C238=2, 3)
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Nulla	Nessuna risposta	
		<i>Motivo principale (connesso all'assistenza di parenti/amici di età uguale o superiore a 15 anni malati, disabili, anziani che necessitano di cura) del fatto che l'intervistato non lavora o non lavora più a lungo</i>	
	1	Mancanza di servizi diurni di assistenza	
	2	Mancanza di servizi di assistenza in orari specifici	
	3	Mancanza di servizi di assistenza durante il giorno o in orari specifici	
	4	I servizi di assistenza costano troppo	
	5	I servizi di assistenza disponibili non sono di qualità sufficiente	
	6	Altri motivi non connessi con la mancanza di adeguati servizi di assistenza	
243	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e C24=1,2
	Nulla	Nessuna risposta	
		<i>È possibile variare l'orario di inizio e/o fine della giornata lavorativa per motivi familiari (di almeno un'ora)</i>	
	1	Generalmente possibile	
	2	Raramente possibile	
	3	Impossibile	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
Nulla	Nessuna risposta		

Colonna	Codice	Denominazione	Filtro
244		<i>È possibile organizzare l'orario di lavoro in modo da assentarsi per giorni interi per motivi familiari (senza usare giorni di ferie o congedi speciali)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e C24=1,2
	1	Generalmente possibile	
	2	Raramente possibile	
	3	Impossibile	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Nulla	Nessuna risposta	
245		<i>Tempo durante il quale l'intervistato non ha lavorato per motivi di malattie in famiglia o per casi di emergenza connessi alla famiglia (senza ricorrere a giorni di ferie) negli ultimi 12 mesi</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e C24=1,2
	1	No	
	2	Sì, giornate di «congedo speciale» retribuite	
	3	Sì, giornate di «congedo speciale» parzialmente retribuite	
	4	Sì, sempre tramite altri accordi	
	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Nulla	Nessuna risposta	
246		<i>Congedo parentale [direttiva 96/34/CE del Consiglio (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4)] negli ultimi 12 mesi per i propri figli che vivono nel nucleo familiare</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
	1	No	
	2	Sì, preso a tempo pieno, in un periodo unico e retribuito	Per C246/247 i paesi possono filtrare le domande a seconda delle regole nazionali che disciplinano il congedo parentale.
	3	Sì, preso a tempo pieno, in un periodo unico e parzialmente retribuito	Le sottopopolazioni escluse saranno codificate nelle rispettive categorie
	4	Sì, preso a tempo parziale e retribuito	
	5	Sì, preso a tempo parziale e parzialmente retribuito	
	6	Sì, preso tramite altri accordi o sistemazioni e retribuito	
	7	Sì, preso tramite altri accordi o sistemazioni e parzialmente retribuito	
	9	Non applicabile (persona di età inferiore a 15 anni o superiore a 64 anni)	
	Nulla	Nessuna risposta	
247		<i>Motivo principale per non aver preso congedo parentale per i propri figli che vivono nel nucleo familiare negli ultimi 12 mesi</i>	C246=1
	1	Non ha legalmente diritto al congedo parentale	
	2	Nessuna retribuzione o retribuzione troppo ridotta	
	3	Insufficiente flessibilità nella scelta del periodo di congedo parentale	
	4	Effetti negativi per la sicurezza sociale	
	5	Effetti negativi per la carriera/percezione negativa da parte del datore di lavoro	
	6	Preferenza per il lavoro per motivi diversi di quelli dei punti da 2 a 5	
	7	Altri motivi	
	9	Non applicabile (C246 non uguale a 1)	
	Nulla	Nessuna risposta	

REGOLAMENTO (CE) N. 30/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	48,68	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	39,99
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,72	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,72	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	8,69
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	62,59	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	48,68	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,72	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	41,72	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	55,63
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	55,63
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	55,63
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	55,63
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	48,64
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	48,64
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	54,50
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	41,72
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	55,63	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	54,50
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	45,20	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	41,72
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	41,72
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	54,50
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	41,72
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	57,11
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	39,64
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	41,72
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	52,16				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 31/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 gennaio 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 5 945,337 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 32/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'8 gennaio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	3,477 0,930 3,477 2,608 0,698 2,608 0,930 3,477 3,477 0,930 3,477	3,477 0,930 3,477 2,608 0,698 2,608 0,930 3,477 3,477 0,930 3,477

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	12,400 12,400 12,400	12,400 12,400 12,400
1006 40 00	Rotture di riso	3,200	3,200
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 33/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (€)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (€)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	94	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	118
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	94		064 e 066	EUR/t	144
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	94		A97	EUR/t	124
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	124
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	94		064 e 066	EUR/t	144
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	94	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	144
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	94	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	118
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	124
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	94		R03	EUR/t	129
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	94		064 e 066	EUR/t	144
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	94		A97	EUR/t	124
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	124
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	94	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	118
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	94		A97	EUR/t	124
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	94		064 e 066	EUR/t	144
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	118
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	118		R02	EUR/t	124
	R02	EUR/t	124		R03	EUR/t	129
	R03	EUR/t	129		064 e 066	EUR/t	144
	064 e 066	EUR/t	144		A97	EUR/t	124
	A97	EUR/t	124		021 e 023	EUR/t	124
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	124	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	118
	R01	EUR/t	118		A97	EUR/t	124
	A97	EUR/t	124		064 e 066	EUR/t	144
1006 30 63 9100	064 e 066	EUR/t	144	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	118
	R01	EUR/t	118		R02	EUR/t	124
	R02	EUR/t	124		R03	EUR/t	129
	R03	EUR/t	129		064 e 066	EUR/t	144
	064 e 066	EUR/t	144		A97	EUR/t	124
	A97	EUR/t	124		021 e 023	EUR/t	124
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	124	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	118
	R01	EUR/t	118		A97	EUR/t	124
	064 e 066	EUR/t	144		064 e 066	EUR/t	144
	A97	EUR/t	124		021 e 023	EUR/t	124
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	118	1006 30 94 9100	021 e 023	EUR/t	124
	R02	EUR/t	124	1006 30 94 9900	—	EUR/t	—
	R03	EUR/t	129	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	064 e 066	EUR/t	144				
	A97	EUR/t	124				
	021 e 023	EUR/t	124				

(¹) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 2 000 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03: 2 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 500 t,

Destinazioni 064 e 066: 4 000 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turche e Caïques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 34/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004**

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 4 gennaio 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 35/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al
regolamento (CE) n. 2315/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 8 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune

(2004/14/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione dei Consigli europei di Tampere, Laeken, Siviglia e Salonicco, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti ed a rafforzare la cooperazione consolare locale tra le rispettive rappresentanze nei paesi terzi.
- (2) Dall'analisi dei dati relativi all'immigrazione clandestina è emerso che i visti di breve durata (turismo, affari, studio, lavoro o visite a parenti) sono quelli più spesso utilizzati per fare ingresso regolarmente nel territorio delle parti contraenti della convenzione di Schengen prima di entrare, alla scadenza del visto, in clandestinità.
- (3) Ai fini della valutazione del rischio di immigrazione illegale, appare necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione consolare locale per quanto riguarda la determinazione dei documenti complementari e/o supplementari da esigere ai fini del rilascio del visto e l'adozione di meccanismi comuni intesi a meglio individuare i documenti falsi o falsificati.
- (4) Tra i vari fattori su cui si basa la valutazione del rischio di immigrazione assumono del pari un'importanza fondamentale i risultati del colloquio cui la rappresentanza diplomatica o consolare sottopone il richiedente il visto.
- (5) Le rappresentanze diplomatiche e consolari dovrebbero pertanto essere in grado di esercitare con più efficacia il potere, che è di loro competenza, di valutare il rischio di immigrazione illegale.

- (6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da questa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione della disposizioni della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma all'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾ relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

accertare lo scopo del viaggio. Potrà altresì essere richiesta documentazione giustificativa integrativa e/o aggiuntiva possibilmente concordata in sede di cooperazione consolare locale. La rappresentanza diplomatica e consolare deve inoltre avvalersi della cooperazione consolare locale per rafforzare la propria capacità di individuare i documenti falsi o falsificati presentati a sostegno di talune domande di visto. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, anche con riguardo alla veridicità del loro contenuto, nonché sulla attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, la rappresentanza diplomatica e consolare si asterrà dal rilascio del visto.»

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 2

Articolo 1

Il terzo comma («Criteri di base per l'esame della domanda») della parte V dell'istruzione consolare comune è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nel territorio degli Stati membri in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di affari, di studio, di lavoro o per visite a parenti. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui "gruppi a rischio", i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. Sempre a tal fine, assume fondamentale rilevanza il colloquio con il richiedente volto ad

La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione

(2004/15/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa della Francia,

considerando quanto segue:

- (1) La possibilità per uno Stato membro di farsi rappresentare da un altro Stato membro in un paese terzo, prevista nel punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune (ICC), è attualmente limitata al caso in cui lo Stato membro che chiede di essere rappresentato non sia presente nel paese terzo in questione.
- (2) L'importante incremento delle domande di visto Schengen richiede ormai, per il rilascio dei visti uniformi nei paesi terzi, la ricerca di una sinergia di mezzi tra Stati membri, di un coordinamento e di una razionalizzazione logistica dei servizi incaricati dell'esame delle domande di visto. Appare pertanto necessario prevedere la possibilità per uno Stato membro di farsi rappresentare in uno paese terzo da un altro paese membro, anche nel caso in cui esso abbia una rappresentanza diplomatica in detto paese terzo, fatta salva una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri.
- (3) Per motivi di trasparenza è opportuno peraltro introdurre un nuovo allegato di detta ICC, concernente una sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti.
- (4) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo o meno nel proprio diritto interno.

(5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(8) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune è modificata come segue:

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

- 1) le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) Qualora non esista in uno Stato una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente, il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza dello Stato che rappresenti lo Stato competente. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza di uno Stato del Benelux, questa in principio assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, a meno che lo Stato del Benelux interessato non sia nell'impossibilità materiale di assicurare la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, nel qual caso questi ultimi possono fare appello ad un altro Stato partner per farsi rappresentare in materia di visti nello Stato terzo interessato.
 - b) Anche se uno Stato dispone di una rappresentanza diplomatica o consolare in un paese terzo, esso può chiedere a un altro Stato che ha una rappresentanza consolare in detto paese terzo di rappresentarlo. Il rilascio del visto uniforme è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali.
 - c) La rappresentanza per il rilascio dei visti uniformi di cui alle lettere a) e b) dà luogo a un accordo tra lo o gli Stati rappresentati e lo Stato rappresentante nel quale sono precisate:
 - la durata della rappresentanza e le condizioni di denuncia della stessa,
 - e, per l'applicazione della lettera b), le modalità di attuazione della rappresentanza, quali le condizioni alle quali lo Stato rappresentante mette a disposizione i locali, le condizioni alle quali lo Stato rappresentante e lo Stato rappresentato mettono a disposizione il personale, e l'eventuale partecipazione finanziaria dello Stato rappresentato alle spese connesse con il rilascio dei visti effettuato in rappresentanza dallo Stato rappresentante.
 - d) La rappresentanza per il rilascio di visti uniformi di cui alle lettere a) e b) è indicata nella sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi di cui all'allegato 18.»;
- 2) alla lettera e), i termini «in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati» sono sostituiti con i termini «in caso di rappresentanza in applicazione delle lettere a) e b)»;
- 3) alla lettera e), l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— A livello locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono, nell'ambito della cooperazione consolare locale, affinché ai richiedenti il visto sia fornita un'informazione adeguata sulle competenze derivanti dal ricorso alla rappresentanza ai sensi delle lettere a) e b)».

Articolo 2

Alla ICC è aggiunto l'allegato 18, intitolato «Sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti». L'allegato è redatto e aggiornato in base agli elementi comunicati al segretariato generale del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 789/2001 per le modifiche del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati e sostituisce quest'ultimo.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

relativa al declassamento dell'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e del corrispondente allegato 14b del manuale comune nonché alla declassificazione degli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e dei corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune

(2004/16/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17], il comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ha conferito carattere «riservato» agli allegati 5, 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e all'insieme degli allegati del manuale comune ⁽¹⁾, la cui ultima versione è stata adottata con decisione di detto comitato esecutivo in data 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex (99) 13].
- (2) L'istruzione consolare comune, il manuale comune e le decisioni del comitato esecutivo riguardanti la loro classificazione formano parte dell'acquis di Schengen, quale definito dalla decisione 1999/435/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La parte I e vari allegati del manuale comune sono stati declassificati in conformità della decisione 2000/751/CE del Consiglio ⁽³⁾ e la parte II del manuale comune è stata declassificata in conformità della decisione 2002/353/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) L'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14b del manuale comune dovrebbero essere declassati e gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune nonché i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune dovrebbero essere declassificati.
- (5) È opportuno abrogare le decisioni del comitato esecutivo [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e [SCH/Com-ex (98) 17] e prendere le future decisioni sulla classificazione dei documenti che formano parte dell'acquis di Schengen conformemente alle disposizioni in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽⁵⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e il corrispondente allegato 14b del manuale comune sono declassati a «RESTREINT UE» e gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune nonché i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune sono declassificati.

Articolo 2

Gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

⁽¹⁾ GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale comune modificato dal regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme

(2004/17/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ⁽²⁾,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Tampere ha sottolineato al punto 22 delle sue conclusioni che «dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell'UE nei paesi terzi ...».
- (2) Una condizione essenziale per l'attuazione di una politica comune per quanto riguarda il rilascio dei visti è la massima armonizzazione dei presupposti per tale rilascio, in particolare in materia di documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento presentati a sostegno delle domande.
- (3) È necessario che i richiedenti il visto possano comprovare di disporre, tra i documenti giustificativi che sono tenuti a presentare, di un'assicurazione di viaggio individuale o collettiva che copra le spese che dovessero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen.
- (4) I richiedenti dovrebbero, in linea di principio, sottoscrivere un'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non fosse possibile, essi dovrebbero tentare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.
- (5) È opportuno prevedere la possibilità di derogare all'obbligo dell'assicurazione di viaggio per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e altri passaporti ufficiali,

nonché prevedere la possibilità di stabilire, nell'ambito della cooperazione consolare locale, che i cittadini di taluni Stati terzi non devono ottemperare a tale obbligo. Inoltre, la rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrebbe poter decidere, in casi specifici, l'esonero da tale obbligo, ove ritenuto appropriato.

- (6) È opportuno che nella zona riservata alle menzioni nazionali della vignetta visto sia inserita un'annotazione volta a precisare se il titolare del visto è stato esonerato dall'obbligo dell'assicurazione di viaggio. Il manuale comune dovrebbe essere modificato in modo tale da prevedere che, qualora il titolare non possa provare di essere in possesso di un'assicurazione all'atto dell'attraversamento della frontiera, l'agente responsabile deve verificare se tale annotazione sia stata inserita.
- (7) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (8) Quanto alla Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è vincolato da esso e non è soggetto alla sua applicazione.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è vincolata da esso e non è soggetta alla sua applicazione.
- (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte V, punto 1.4, secondo comma, terzo trattino, dell'istruzione consolare comune, o dopo le parole «(cfr. allegato 7)»; è aggiunto quanto segue:

«Inoltre, a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, il richiedente deve provare di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza.

I richiedenti dovrebbero, in linea di principio, sottoscrivere un'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero tentare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese. Se la persona che ha invitato il richiedente contrae un'assicurazione per quest'ultimo, essa dovrebbe contrarla nel proprio luogo di residenza.

L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen e coprire il periodo complessivo di soggiorno dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30 000 EUR.

In linea di principio, la prova della copertura assicurativa deve essere presentata al rilascio del visto.

La rappresentanza diplomatica o consolare competente per l'esame di una domanda di visto può decidere che tale obbligo è stato soddisfatto, qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari possono decidere, caso per caso, di esonerare da tale obbligo i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e altri passaporti ufficiali, oppure qualora, così facendo, proteggano interessi nazionali nel campo della politica estera, politica dello sviluppo o altri settori di interesse pubblico vitali.

È possibile inoltre prevedere deroghe all'obbligo di provare il possesso di un'assicurazione di viaggio, laddove, nell'ambito della cooperazione consolare locale, si constati che i cittadini di taluni Stati terzi non possono ottenere detta assicurazione.

Nel valutare l'adeguatezza di un'assicurazione, gli Stati membri possono accertare se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano rimborsabili negli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein.»

Articolo 2

Nella parte I, alla fine del punto 4.1.2 del manuale comune sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Conformemente alle disposizioni di cui alla parte V, punto 1.4, secondo paragrafo, terzo trattino dell'istruzione consolare comune, il richiedente deve provare, a sostegno della domanda di rilascio del visto per un soggiorno di breve durata o del visto di viaggio, di essere in possesso di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza.

Tuttavia, un cittadino di un paese terzo soggetto all'obbligo del visto può essere esonerato dall'obbligo sopra menzionato. In tal caso la missione diplomatica, la rappresentanza consolare o l'autorità di controllo frontaliere apporrà a tale scopo la dicitura — "NESSUNA ASSICURAZIONE RICHIESTA" — nella zona riservata alle menzioni nazionali della vignetta visto.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2004.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 5010]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal marzo 2003 sono state adottate misure protettive per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in Belgio mediante la decisione 2003/289/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio ⁽²⁾.
- (2) Conformemente alla decisione 2003/289/CE, il Belgio dispone lo svuotamento sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio e la soppressione di altri pollame e volatili ritenuti a rischio nelle zone soggette a restrizioni e in alcune zone delimitate prestabilite.
- (3) Il Belgio adotta le misure cautelative necessarie per evitare la diffusione dell'influenza aviaria.
- (4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al Belgio, ai sensi della decisione 90/424/CEE, per coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel corso del 2003.

- (5) La decisione 2003/749/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003 ⁽³⁾, dispone un anticipo pari a 1,250 milioni di EUR per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003. Tuttavia attualmente è possibile stimare con maggiore certezza l'importo dell'indennizzo.

- (6) Il Belgio fornisce inoltre i dati relativi alle spese sostenute per l'attuazione delle misure imposte dalla decisione 2003/289/CE.

- (7) Conformemente alle informazioni disponibili, il costo totale stimato per compensare i proprietari degli animali e delle uova è pari a 6 160 017 EUR.

- (8) Qualora gli stanziamenti necessari siano disponibili nel 2003, è opportuno che la Comunità contribuisca alle spese sostenute dal Belgio e che l'importo dell'anticipo versato corrisponda a 3 000 000 di EUR.

- (9) Il 4 settembre 2003 il Belgio ha presentato una richiesta giustificata di rinvio del termine per la presentazione delle richieste di indennizzo concesse per la distruzione delle uova da cova e per la soppressione di pulcini di un giorno, a seguito delle restrizioni imposte in materia di trasporti e decise ai sensi della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾; le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 vanno modificate conseguentemente.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/388/CE (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 92).

⁽³⁾ GU L 271 del 22.10.2003, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(10) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

— del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La decisione 2003/749/CE viene modificata come segue:

1) Il titolo della decisione 2003/749/CE viene sostituito dal seguente titolo:

«decisione 2003/749/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti dal Belgio ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel 2003.»

2) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:

- dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,
- dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e
- dell'articolo 3 della decisione 2003/289/CE,

nell'ambito delle misure obbligatorie di cui al 1° e 7° trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE relativa all'eradicazione di focolai d'influenza aviaria verificatisi nel 2003, misure adottate ai sensi delle citate disposizioni e conformemente alla presente decisione.»

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«3. Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE, dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine nel modo seguente:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE dopo il termine di 60 giorni dalla notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per quanto riguarda le spese effettuate dopo la scadenza del termine, conformemente alle seguenti modalità:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni,
- del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni.»

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti siano disponibili, sarà versato un anticipo di 3 milioni di EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Belgio riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE.»

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«3. La richiesta di cui al paragrafo 2 sarà presentata elettronicamente conformemente a:

- agli allegati I a e I b, entro 60 giorni di calendario — per gli indennizzi di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a), dopo la revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione (*), ed entro 90 giorni per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino, dopo la notifica della presente decisione,
- all'allegato II entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al primo trattino.

Nel caso in cui i termini in questione non siano rispettati, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. Tuttavia i termini potranno essere prorogati su presentazione, da parte del Belgio, di una richiesta.

(*) GU L 144 del 12.6.2003, pag. 15.»

*Articolo 2***Destinatario**

Il Regno del Belgio è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che modifica la decisione 2003/812/CE che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 5046]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/812/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio.
- (2) Affinché il presente atto legislativo possa entrare in vigore allo stesso tempo di altri atti che fissano gli elenchi di paesi e la certificazione per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è necessario differire dal 1° gennaio 2004 al 1° maggio 2004 la data di applicazione della decisione 2003/812/CE.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 2003/812/CE, la data del «1° gennaio 2004» è sostituita dalla data «1° maggio 2004».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2004/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile, l'Unione europea ha adottato una serie di misure per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica con l'intento di contribuire in modo equilibrato alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e protezione dell'ambiente.
- (2) Tra queste misure figura la decisione 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale d'azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)⁽²⁾, le cui aree d'azione sono lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficacia energetica, anche nei trasporti, e la loro promozione nei paesi in via di sviluppo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l'istituzione d'agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito dal suddetto regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.
- (4) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è destinata a permettere alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.
- (5) La gestione del programma «Energia intelligente — Europa» riguarda l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

- (6) La delega a un'agenzia esecutiva di compiti inerenti all'esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l'esecuzione dei progetti, affidata all'agenzia esecutiva.
- (7) Un'analisi costi/benefici effettuata a tal fine ha dimostrato che determinati compiti di gestione, quali l'esecuzione del bilancio, il controllo tecnico e contabile dei progetti, la diffusione e valorizzazione dei risultati, potrebbero essere svolti con maggiore efficacia da un'agenzia esecutiva, assicurando al contempo la realizzazione del programma «Energia intelligente — Europa» da parte della Commissione conformemente alla decisione che ha approvato il programma, del programma di lavoro di quest'ultimo e delle linee guida adottate dalla Commissione, con l'ausilio del Comitato di gestione previsto all'articolo 8 della decisione.
- (8) Il ricorso ad un'agenzia esecutiva permetterebbe di gestire con maggiore efficacia il nuovo programma, considerevolmente rafforzato rispetto a quello precedente.
- (9) L'esecuzione da parte di un'agenzia dei compiti specificati permetterebbe ai servizi della Commissione di concentrarsi sulle questioni strategiche e normative, moltiplicando il sostegno comunitario alle azioni pluri-nazionali realizzate negli Stati membri. Questo è il migliore modo per conseguire gli obiettivi energetici stabiliti dai vari testi legislativi e da altre misure riguardanti le fonti energetiche rinnovabili e l'efficacia energetica, anche nei trasporti.
- (10) L'attuazione delle priorità della Commissione e, in particolare, la strategia di sviluppo sostenibile, possono comportare nel contesto della politica comunitaria — nei settori citati — l'adozione di misure che implicano un'azione della Commissione che può essere eseguita dall'agenzia. Occorre prevedere il conferimento all'agenzia d'incarichi supplementari di gestione ed esecuzione.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformate al parere del comitato delle agenzie esecutive,

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2. La denominazione dell'agenzia è «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente».

Articolo 2

Sede

La sede dell'agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L'agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1. Nell'ambito del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» istituito dalla decisione 1230/2003/CE, l'agenzia è incaricata dell'esecuzione dei compiti riguardante il sostegno comunitario in virtù del programma, a esclusione della valutazione del programma, del monitoraggio legislativo e degli studi strategici o qualsiasi altra azione che può essere di competenza esclusiva della Commissione. In particolare, l'agenzia è incaricata dei seguenti compiti:

- a) la gestione di tutte le fasi del ciclo del programma «Energia intelligente — Europa», in riguardo a progetti specifici, sulla base della decisione 1230/2003/CE e del programma di lavoro previsto in detta decisione e adottato dalla Commissione dopo l'avviso del comitato di gestione del programma, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;
- b) l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma comunitario, in particolare di quelle inerenti all'affidamento di appalti e all'erogazione di sovvenzioni;
- c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione del programma comunitario, nonché le altre informazioni o rapporti destinati alla Commissione previsti nel programma di lavoro e nell'atto di delega.

2. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, dopo l'avviso del comitato previsto nell'articolo del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura

nell'ambito d'altri programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 2 del detto regolamento, diversi da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che detti programmi o azioni entrino nel contesto dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica, compresi i trasporti, e la loro promozione, e a condizione che non comportino un aumento significativo dei compiti dell'agenzia.

3. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d'informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.

2. I membri del comitato direttivo sono nominati per tre anni.

3. Il direttore dell'agenzia è nominato per cinque anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» e, se necessario, d'altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le norme e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

che fissa la ripartizione indicativa tra la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2004-2006

(2004/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli stanziamenti d'impegno per le misure di sviluppo rurale comprese nei programmi dell'obiettivo 1 sono cofinanziati dalla sezione orientamento del FEAOG conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (2) Gli aiuti comunitari destinati ad altre misure di sviluppo rurale sono cofinanziati dalla sezione garanzia del FEAOG conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (3) Il Consiglio europeo, nella riunione di Copenaghen del dicembre 2002, ha fissato le prospettive finanziarie in ordine alle misure di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia relativamente al periodo 2004-2006 (allegato I delle conclusioni della presidenza).
- (4) A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione assegna agli Stati membri, per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

- (5) Gli stanziamenti indicativi, calcolati ai prezzi del 1999, che figurano nella dichiarazione allegata all'Atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽²⁾, sono stati convertiti in prezzi correnti,

DECIDE:

Articolo 1

Gli stanziamenti indicativi assegnati alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia per il sostegno allo sviluppo rurale cofinanziato dalla sezione garanzia del FEAOG durante il periodo 2004-2006 sono quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 974.

ALLEGATO

Sostegno allo sviluppo rurale (2004-2006)**Ripartizione annuale***(in milioni di EUR)*

Stanziamanti iniziali (a prezzi correnti)				
	2004	2005	2006	2004-2006
Repubblica ceca	163,3	182,0	197,5	542,8
Estonia	45,3	50,4	54,8	150,5
Cipro	22,5	25,1	27,2	74,8
Lettonia	98,7	110,0	119,4	328,1
Lituania	147,3	164,1	178,1	489,5
Ungheria	181,2	201,9	219,2	602,3
Malta	8,1	9,0	9,8	26,9
Polonia	862,4	961,0	1 043,0	2 866,4
Slovenia	84,7	94,4	102,5	281,6
Slovacchia	119,5	133,1	144,5	397,1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

che modifica la decisione 94/83/CE concernente l'assistenza finanziaria della Comunità per il miglioramento del regime di controllo veterinario alle frontiere esterne della Comunità in Germania

[notificata con il numero C(2003) 5201]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2004/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/83/CE ⁽³⁾, la Commissione ha fissato la partecipazione finanziaria della Comunità al programma, presentato dalla Germania, per il miglioramento del regime di controllo veterinario alle frontiere esterne della Comunità in Germania.
- (2) Le autorità tedesche hanno chiesto il prolungamento del termine concesso per la realizzazione del loro programma onde tener conto dei ritardi sopraggiunti nella costruzione e nel rinnovo delle infrastrutture e, a tale riguardo, occorre modificare la decisione precitata per prolungare di conseguenza il termine previsto per la realizzazione del programma e consentire i controlli necessari per la sua corretta esecuzione.
- (3) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/83/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo capoverso, la data del 30 giugno 1995 è sostituita da quella del 31 dicembre 2000.
- 2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«La Commissione, in collaborazione con le autorità tedesche competenti, può realizzare controlli in loco relativi alle spese assunte nel quadro della presente decisione.»

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 42 del 15.2.1994, pag. 18.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 2003

relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia

(2004/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno segnalato congiuntamente alla Commissione presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), le preferenze tariffarie possono essere temporaneamente revocate, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, a seguito di una «grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL».
- (3) La Commissione ha esaminato le informazioni suddette. Le presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia consistono in restrizioni al diritto dei lavora-

tori e dei datori di lavoro di creare organizzazioni a loro discrezione, senza alcuna ingerenza dei pubblici poteri, nell'ingerenza dei pubblici poteri nelle elezioni sindacali, nella limitazione delle attività sindacali e in misure repressive contro i leader e i membri sindacali ai sensi della convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e della convenzione n. 98 sul diritto alla contrattazione collettiva. La Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione avvierà un'inchiesta sulle presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8.